

XCIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1930

ANNO IX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	3630	Conversione in legge del Regio decreto-	
Disegni di legge (<i>Annunzio di presenta-</i>		legge 20 novembre 1930, n. 1491, re-	
<i>zione</i>)	3630	cante riduzione di stipendi e di altri	
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):		emolumenti dei dipendenti statali,	
Procedura inerente alle controversie in-		nonchè del personale degli enti pub-	
dividuali di lavoro	3631	blici locali, delle Opere nazionali, degli	
MORELLI GIUSEPPE, <i>sottosegretario di</i>		enti parastatali e delle Associazioni	
<i>Stato</i>	3631	sindacali.	3656
ROSSI.	3631	ZINGALI	3656
Compensi per lavori straordinari e festivi		LUSIGNOLI	3662
nei rapporti di lavoro	3632	MEZZETTI	3663
ALFIERI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3632	Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
ROSSI.	3633	Miglioramenti nel trattamento di quie-	
Tutela degli interessi italiani in Cina.	3633	scenza degli ufficiali giudiziari e loro	
FANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3633	iscrizione all'Opera di previdenza per i	
COSELSCHI.	3635	personali civile e militare dello Stato.	3636
Petizione (<i>Esame</i>)	3636	Aumento temporaneo dell'aliquota dei bri-	
Decreti registrati con riserva (<i>Ratifica</i>).	3636	gadier dei Carabinieri Reali autoriz-	
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		zati a contrarre matrimonio	3640
Autorizzazione al Governo del Re a pub-		Provvedimenti per l'impianto di Cantine	
blicare il nuovo Codice di commercio a		sociali ed enopoli.	3645
libri o titoli separati	3640	Consuntivi dell'Amministrazione delle fer-	
ASQUINI	3640	rovie dello Stato, dell'Azienda auto-	
ARCANGELI, <i>relatore</i>	3643	noma per le poste e i telegrafi e di	
Conversione in legge del Regio decreto-		quella per i servizi telefonici di Stato,	
legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante		per l'esercizio finanziario 1927-28 . . .	3645
provvedimenti per agevolare l'estin-		Conversione in legge del Regio decreto-	
zione di passività agrarie onerose.	3649	legge 6 novembre 1930, n. 1503, che	
SCHIAVI.	3649	detta norme per i censimenti generali	
Conversione in legge del Regio decreto-		della popolazione e che indice il set-	
legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante		timo censimento generale	3649
proroga del termine per il funziona-		Conversione in legge del Regio decreto-	
mento dell'Alto Commissariato per la		legge 16 novembre 1930, n. 1508, che	
città e provincia di Napoli	3653	autorizza il ministro delle finanze a	
MARESCA DI SERRACAPRIOLA.	3653	stipulare convenzioni per assicurare il	
		ricupero dei crediti del Tesoro verso	
		la Società « S. A. P. R. I. ».	3651

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 . . .	3651	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi . . .	3668
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi . . .	3652	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1º dicembre 1930 del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuta a Parigi il 30 maggio 1930.	3669
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1º dicembre 1930 del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuta a Parigi il 30 maggio 1930.	3653	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli	3669
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	3665	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli enti parastatali e delle Associazioni sindacali	3669
Disegni di legge (<i>Volazione segreta</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	3669
Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.	3666	Interrogazione (<i>Annunzio</i>)	3670
Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio. . . .	3667		
Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati	3667		
Provvedimenti per l'impianto di Cantine sociali ed enopoli.	3667		
Consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28	3667		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale	3667		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.	3667		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. »	3667		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 . . .	3668		

La seduta comincia alle 16.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Tarabini, di giorni 2; Ungaro, di 2; Fossa, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Maggio, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Angelini, di giorni 3; Del Bufalo, di 1; Borgo, di 2; Gnocchi, di 2.
(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3, comma 5º, della legge 31 gennaio 1926 n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme per la iscrizione nelle matricole della gente di mare. (764)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare, per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonchè ad abolire i calmieri (765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1422, recante modificazioni alla legge 12 febbraio 1903 n. 50, concernente il Consorzio autonomo del Porto di Genova (766).

Saranno inviati alla Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole camerata Rossi, ai ministri della giustizia e degli affari di culto e delle corporazioni, « per conoscere se a precisare la portata dell'articolo 17 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, tendente a rendere sollecita e spedita la procedura inerente alle controversie individuali di lavoro, non credano opportuno di emanare una precisa disposizione interpretativa che stabilisca come per sentenza definitiva si intenda quella che mette fine al giudizio su tutti i capi di domanda e su tutti i punti della lite ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di rispondere.

MORELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Tutte le leggi che consentono l'impugnativa solo per le sentenze definitive danno origine ad inevitabili controversie circa la natura definitiva o interlocutoria di determinate sentenze.

Allorchè il nostro Codice di procedura civile, sopprimendo la limitazione che si trovava nel Codice francese, dichiarò appellabili tutte le sentenze, a parecchi parve che questo costituisse un progresso notevole, perchè venivano troncate di un colpo le controversie suddette.

Ma l'esperienza ha dimostrato quanto contribuisce alla lentezza dei giudizi la possibilità di impugnare separatamente le sentenze interlocutorie. E il Regio decreto 26 maggio 1928, n. 471, nello stabilire un tipo di procedimento rapido e snello per le controversie di lavoro, ha limitato l'appello alle sentenze definitive; ma con ciò si apriva neces-

sariamente la porta a quei dubbi a cui accenne l'onorevole interrogante.

In ogni modo il Governo ha intenzione di trarre profitto dalla esperienza quasi biennale di applicazione del Regio decreto 26 febbraio 1928 ed ha perciò disposta una inchiesta presso le varie Corti di appello. Le segnalazioni che saranno fatte daranno modo di esaminare se e quali disposizioni integrative o chiarificative possano rendersi utili allo scopo di assicurare il funzionamento sempre più soddisfacente della giustizia nelle controversie del lavoro.

In occasione di questo esame potrà pure essere studiato il problema posto dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI. Onorevoli camerati! Mi dichiaro soddisfatto degli affidamenti datimi dal sottosegretario di Stato per la giustizia, benchè mi paia opportuno richiamare l'attenzione della Camera sulle ragioni che imporrebbero veramente di adottare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Allora, ella non è soddisfatto! (*ilarità*).

ROSSI. Sono in parte soddisfatto per gli affidamenti datimi circa gli studi che l'onorevole Ministero intende approntare. Non vi è dubbio che il legislatore disponendo coll'articolo 17 del Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 471 che le decisioni interlocutorie sono impugnabili solo con la sentenza definitiva, abbia inteso di rendere più sollecita e meno costosa la procedura nelle controversie individuali del lavoro.

È bene richiamare a questo proposito per analogia l'articolo 90 del regolamento 1º luglio 1926, n. 1130 per il ricorso in Cassazione nelle controversie collettive.

È, come facilmente si può rilevare, un criterio che informa tutta la legislazione del lavoro che vuole, nella procedura che ne governa le controversie, brevità ed economia, intesa quest'ultima espressione nel senso più lato.

È, infatti, la disposizione in questione una norma derogatoria al nostro diritto comune, poichè il nostro Codice di procedura civile non accoglie il principio di sospendere i gravami contro tutte le interlocutorie, principio, peraltro, che, obbedendo alla opportunità di rendere meno lunghe le procedure giudiziarie, discende, in linea diretta, dal diritto romano.

Non c'è dubbio però, che, nonostante l'influenza del diritto germanico, per cui le *interlocutiones*, nel Medio Evo, divennero poi sentenze interlocutorie, ed acquistarono tutte

le caratteristiche delle sentenze, e quindi anche di essere impugnabili, la coscienza giuridica italiana abbia sempre sentito il bisogno di una procedura più ampia, come può rilevarsi dalle statuizioni conformi in materia penale, ove, il codice vigente del 1913, all'articolo 485 (come del resto all'articolo 400 del precedente codice, del 1865), dispone che l'appello contro le ordinanze si proponga insieme con l'appello contro le sentenze, facendo salvo il caso che l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari del giudizio, riguardi la libertà personale dell'imputato.

È augurabile che nella riforma del Codice faccia ritorno nella procedura civile ordinaria il principio romano, accolto anche nel moderno diritto germanico.

Quello che è certo, a mio parere, è che esso si sia affacciato come buon augurio nella legislazione speciale creata dal Regime per quanto concerne le controversie del lavoro individuali, e come abbiamo visto, anche collettive, e sarebbe assai bene che il principio stesso venisse solennemente consacrato con una precisa norma interpretativa.

Infatti è invalso il cattivo uso di impugnare, separatamente, ogni singolo capo che decida definitivamente un punto della contesa, cosicchè — contro le intenzioni del legislatore — le liti si moltiplicano, ne aumenta il costo, e, quel che pure rileva, si aumenta inutilmente il già enorme peso che incombe sulle magistrature del lavoro.

Insisto quindi nel ritenere che sia necessario chiarire con apposita disposizione interpretativa che, agli effetti delle impugnative ed in rapporto al Regio decreto predetto, per « sentenza definitiva » debba intendersi quella che mette fine al giudizio su tutti i capi di domanda e su tutti i punti della lite.

MORELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Si deve dimostrare quale è la definitiva.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole camerata Rossi, ai ministri della giustizia e degli affari di culto e delle corporazioni, « per conoscere se non credano opportuno di promuovere precise disposizioni di legge che stabiliscano adeguati mezzi di prova e un congruo termine di decadenza circa i compensi per lavori straordinari e festivi nei rapporti di lavoro allo scopo di evitare le temerarie pretese o le non meno temerarie contestazioni che, mentre snaturano almeno nelle sue alte finalità morali, lo spirito fascista della legislazione del lavoro, turbano l'animo del giudice posto troppo spesso nella impos-

sibilità di cogliere il vero e il giusto tra le contrastanti affermazioni delle parti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Circa l'opportunità che l'onorevole Rossi ha prospettato di adottare urgenti mezzi di prova ed un congruo termine di decadenza per la richiesta di compensi inerenti ai lavori straordinari e festivi, già compiuti, debbo far rilevare innanzi tutto che la prestazione di lavoro straordinario non differisce dalla prestazione di lavoro ordinario, nè da un punto di vista sostanziale, nè da quello giuridico. Infatti è identica la attività che il prestatore d'opera svolge, sia che lavori in orario ordinario, sia che lavori in orario straordinario: entrambe le prestazioni altro non sono che locazioni d'opera che la nostra legislazione disciplina uniformemente anche per ciò che ha tratto — in particolare — con la prescrizione, alla decadenza dalle azioni ed ai mezzi di prova.

Perciò, qualora tale prescrizione o decadenza e tali mezzi di prova si volessero regolare nei riguardi del solo diritto al compenso per lavoro straordinario — con norme legislative particolari — nella specie — più rigorose, si avrebbe l'inconveniente che a materie sostanzialmente identiche corrisponderebbero norme giuridiche diverse.

Comunque, ciò premesso, anche a voler prescindere da un tale inconveniente, la necessità di quella particolare e più rigorosa disciplina legislativa non si è finora avvertita: infatti, nella stipulazione dei contratti collettivi, una tale necessità avrebbe certamente determinato le Associazioni sindacali a concordare delle adeguate norme in proposito.

Orbene, su 270 contratti ad efficacia nazionale ed interprovinciale, sinora sottoposti all'esame ministeriale, un numero assolutamente irrilevante conteneva norme di tale genere e nessuna difficoltà le Associazioni stipulanti ebbero per la soppressione che il Ministero ne chiese, ai fini della più stretta osservanza delle norme attualmente vigenti in materia di prescrizione.

Per tale considerazione non si ritengono opportune nuove disposizioni legislative che stabiliscano adeguati mezzi di prova ed un congruo termine di decadenza per i compensi relativi a lavori straordinari e festivi.

Certamente, però non si può disconoscere l'importanza di una sicura e facile dimostrazione dei diritti a compensi per lavoro straordinario o festivo, ma più convenientemente

tale esigenza può soddisfarsi col mezzo del contratto collettivo di lavoro.

E da ricordare, in proposito, che attualmente già sussiste, per moltissimi datori di lavoro, ed in forza di disposizioni di contratti collettivi, l'obbligo di far risultare da appositi registri la prestazione di lavoro straordinario da parte dei propri dipendenti.

Generalizzando tale sistema è evidente che il contratto collettivo potrebbe soddisfare l'esigenza di una preordinazione di mezzi di prova dei diritti a compenso per lavoro straordinario o festivo. Ed anzi per la generalizzazione di tale sistema, il Ministero delle corporazioni potrà, a mezzo delle associazioni professionali, fare opera efficace e metodica.

E in questo senso io posso dare all'onorevole Rossi precisi e sicuri affidamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI. La risposta dell'onorevole sottosegretario alle corporazioni non può lasciarmi del tutto soddisfatto, perchè egli stesso — in fondo — ha riconosciuto questa opportunità, che è stata riscontrata proprio in sede di applicazione, presso la Magistratura del lavoro, dei contratti collettivi.

Egli ha detto però che alcune associazioni sindacali hanno sentito questa necessità e che il Ministero delle corporazioni le ha invitate, senza trovare in loro resistenza ad aderire alla sua richiesta, a togliere questa stessa disposizione, che per altro io ritengo sempre molto utile, anzi direi assolutamente necessaria per la moralizzazione del giudizio della magistratura del lavoro.

Richiamo a questo proposito l'attenzione della Camera sulla frequenza dei casi in cui — per eccessi di cavilli forensi e per malafede di litiganti — si tenta abitualmente di violare la legislazione del lavoro nel suo stesso spirito fascista, assertore di una armonica collaborazione di classi.

Sono frequentissimi i casi di enormi, fantastiche richieste di compensi per lavori straordinari e festivi da parte di prestatori di lavoro. Ed a questi eccessi fanno riscontro talvolta opposizioni del pari ingiustificate dei datori di lavoro a corrispondere tali compensi.

Ciò obbliga i giudici, destinati a conoscere delle controversie individuali di lavoro, ad una fatica improba, specialmente per esaurire inchieste testimoniali non sempre sincere e per provvedere su domande che poi risultano in massima parte infondate.

Deve soprattutto considerarsi che — quasi sempre — il licenziamento di un impiegato o di un operaio espone il datore di lavoro a

richieste arbitrarie ed illegittime, ed a dover subire il dispendio ed i rischi di liti temerarie e le conseguenze di testimonianze o imprecise o fallaci o addirittura false: il che influisce disastrosamente sulla economia della produzione, direttamente collegata alla stessa economia nazionale.

Di ciò si sono giustamente preoccupate — come ricordava testè l'onorevole sottosegretario di Stato — le Organizzazioni fasciste, tantochè, in numerosi contratti collettivi conclusi dai rappresentanti di categorie sono state introdotte clausole di decadenza in rapporto alle pretese per compensi di lavoro straordinario.

Ma già si comincia a discutere e ad opporre l'inefficacia di tali clausole come meno favorevoli al lavoratore, mentre bisognerebbe riconoscere, secondo lo spirito che informa la legislazione fascista in materia di lavoro, che i diritti della produzione debbono essere contemperati con la giusta e necessaria difesa del lavoratore; al che può essere indubbiamente provveduto mediante una ferma ed oculata vigilanza da parte dei rappresentanti di categoria.

Per questo ritengo che ad evitare l'inconveniente potrebbero intanto e dovrebbero essere fissate da apposita legge quelle norme che già talune organizzazioni fasciste hanno introdotto in forma di patti in molti contratti collettivi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Maresca di Serracapriola, ai ministri delle corporazioni e delle comunicazioni, « per conoscere se sia prossima l'emanazione dei provvedimenti, già in istudio presso l'apposita Commissione, intesi all'unificazione delle tariffe degli automezzi in servizio di piazza, alla standardizzazione dei tipi di queste vetture e all'istituzione di un'unica divisa per i conducenti degli autotassametri di tutta Italia ».

ALFIERI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di rispondere domani a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Non esendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Coselschi, al ministro degli affari esteri, « per conoscere quali provvedimenti sieno stati presi per tutelare gli interessi italiani in occasione della incerta situazione cinese ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FANI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Risponderò all'onorevole interrogante

esponendo sinteticamente dati precisi sulle provvidenze adottate dal Governo fascista per la tutela dei nostri connazionali in Cina.

Seguendo le istruzioni loro impartite dal Governo con la cooperazione delle forze navali dislocate in Estremo Oriente le nostre autorità diplomatiche e consolari hanno preso una serie di disposizioni che secondo la loro natura e portata possono classificarsi in tre gruppi.

Anzitutto furono presi provvedimenti eccezionali per difendere la nostra colonia in Hankow. Appena si ebbe notizia che forti bande comuniste si disponevano a compiere un'avanzata su quell'importante città, si ordinò alle due nostre unità navali, la « Caboto » e la « Carlotto » di presidiarla e di tenersi pronte altresì ad accorrere negli altri punti dello Yang-tze-Kiang ove la minaccia fosse per profilarsi. Tali provvedimenti valsero a impressionare le bande comuniste e a scongiurare l'invasione.

In secondo luogo, di fronte ai pericoli che di delineavano nelle varie regioni, si prevennero tutti i nostri connazionali perchè si potessero a tempo ritirare; là dove tali pericoli si manifestavano più gravi e imminenti i nostri connazionali furono aiutati a trasferirsi nei centri in cui era possibile una protezione da parte delle forze navali. Data però l'enorme estensione del Paese e la mancanza di vie di comunicazioni, è chiaro che una protezione efficace, effettiva delle provincie interne si renda tutt'altro che facile.

Di fatto questa protezione si complica anche per la resistenza opposta dai missionari che, intenti al loro generoso apostolato, non vogliono abbandonare i posti d'azione.

Da ultimo aggiungo che quando la violenza del banditismo cinese si concretò nella prigionia o nella morte di connazionali nostri le autorità diplomatiche e consolari italiane s'affrettarono a portarsi sui luoghi della cattura. Così nella primavera scorsa il ministro Varé sulla cannoniera « Sebastiano Caboto » si recò nel Kuantung per protestare presso le autorità locali contro la barbara uccisione del vescovo Versiglia e d'altro missionario, e per visitare i componenti delle missioni che ancora si trovavano sotto la minaccia di una avanzata comunista. Così ancora quando l'ingegnere Riva fu catturato dai briganti dell'Honan, il console di Hankow compì un viaggio nell'interno, accompagnato da un ufficiale della Regia marina, e riuscì effettivamente ad ottenere la liberazione di quel nostro connazionale. Segnalo infine la brillante operazione compiuta nel luglio scorso

a Chang-sa dalla Regia nave « Carlotto » che riuscì a liberare il padre Baima di quella missione francescana. Il padre Baima si trovava nella impossibilità di lasciare la missione, e, perchè egli potesse raggiungere la cannoniera italiana, fu necessario coprire la sua partenza mediante un tiro di sbarramento; ricordo ancora che in quella occasione durante la sua presenza a Chang-sa la nostra cannoniera rese segnalati servigi a cittadini di altre Potenze europee.

Purtroppo pochi giorni or sono un altro nostro connazionale, il vescovo Soggiu, cadde vittima dei banditi che nello stesso tempo catturarono tre missionari e una suora italiana. Le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari stanno attivamente adoperandosi per la liberazione e confidiamo che l'opera loro sia presto coronata da successo.

La necessità delle misure prese dalle nostre rappresentanze in Cina, come la necessità di tenervi in azione le nostre unità navali, è sorta nei mesi scorsi per la difficoltà in cui venne a trovarsi il Governo di Nanchino, impegnato nella guerra civile, di provvedere alla tutela della vita e degli interessi stranieri minacciati dalle bande dei briganti a tinta comunista, che scorazzavano impunemente per il paese e occupavano intere provincie.

Oggi la situazione sembra che stia per chiarirsi e l'autorità del Governo di Nanchino sulle provincie centrali si va a poco a poco ristabilendo ed estendendo, mentre nelle provincie settentrionali si è affermata l'autorità del Governatore della Manciuria.

Nell'estate scorsa, in seguito ai saccheggi delle proprietà straniere a Chang-sha, il Governo di Nanchino dichiarò di assumere intera la responsabilità per i danni subiti dagli stranieri. Il Governo fascista, il quale ha dimostrato la maggiore simpatia per il movimento nazionalista cinese, accoglie con fiducia e con soddisfazione tale promessa e si augura che la Cina si appresti veramente a fare onore ai suoi debiti esteri, ai quali sono interessati in notevole misura portatori italiani. Il Governo di Nanchino specialmente in questi ultimi tempi ebbe ripetute prove dal nostro Governo che l'Italia desidera vivamente la pacificazione interna di quel paese e la sua restaurazione economica e all'uopo ricordo che recentemente di concerto con l'Istituto nazionale delle esportazioni fu colà inviato uno speciale agente per lo sviluppo delle nostre relazioni commerciali con quel mercato.

Ma è da tenersi per fermo questo, che l'Italia, se dimostra la più sincera amicizia

per la Cina e desidera agevolare il Governo nell'opera redentrice che si è proposto di intraprendere, manterrà il proposito di volere in ogni circostanza tutelare in Cina quei nostri connazionali, che, con i loro ardimenti di fede e con le loro audaci iniziative economiche, stanno gettando le basi delle future relazioni fra i due Paesi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Coselschi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSELSCHI. Devo ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per le sue esaurienti comunicazioni, che ci hanno dato una spiegazione precisa della complessa situazione cinese. Prendo atto con compiacimento che l'opera del Governo fascista, mentre da un lato mira alla tutela dei nostri interessi in Cina, nel modo più rigoroso, dall'altro segue con simpatia il movimento nazionalista cinese, in questo dimostrando di attuare una delle caratteristiche precipue della politica estera fascista, che è quella di favorire lo sviluppo unitario delle varie coscienze dei popoli.

Devo però rivolgere un saluto profondamente commosso ai nostri gloriosi connazionali, e specialmente ai missionari che adempiono al loro apostolato con tanto zelo che l'onorevole sottosegretario di Stato ha fatto ad essi il più alto elogio quando ha detto: « Non possiamo salvare quei generosi apostoli della civiltà, perchè, allontanati dal luogo del loro apostolato, vi ritornano con insistenza veramente degna dei combattenti che ripetevano gli assalti fino alla vittoria ».

Ed a proposito di combattenti il nostro pensiero riverente deve andare al vescovo Sotgiu, che alla sua fama altissima di scienziato, di dotto, di santo ha voluto aggiungere l'aureola del martirio. Il vescovo Sotgiu era stato, onorevoli camerati, cappellano della Brigata Sassari, decorato di diverse medaglie al valore. Egli ha ancora testimoniato della prodezza di quella nostra gente che sa unire la difesa della Patria all'altissima affermazione della fede e della idealità.

Mi permetto di rivolgere al Governo soltanto alcune modestissime raccomandazioni.

Esiste una legge (è stata votata qualche tempo fa dal Parlamento) che assegna al Governo dei fondi per le missioni in Cina.

Io credo che questa legge preveda queste elargizioni per un certo periodo, che verrà a scadere in tempo relativamente breve: un anno e mezzo. Mi permetto raccomandare che fin da ora si pensi, sia pur limitatamente alle esigenze del bilancio, a continuare queste

elargizioni alle nostre missioni, che sono così altamente benemerite della Patria.

Mi permetto di raccomandare altresì, che, nel tener conto di queste elargizioni, si favoriscano indirettamente tutte quelle iniziative che tendono a perfezionare la coltura tecnica dei giovani cinesi delle missioni, in modo che indirettamente si favorisca la resurrezione economica del Paese.

Ha detto l'onorevole sottosegretario quante cose, belle e grandi, fa la marina italiana. Noi sappiamo che la marina italiana, ovunque va, scrive pagine di gloria; soltanto è da osservarsi che appena tre unità sono dislocate nei mari dell'estremo oriente, con un numero limitatissimo di marinai che si fanno grandemente onore in tutti i campi di attività, ed è recente la vittoria in competizioni internazionali sportive.

Orbene, io mi pernetterei raccomandare che, non appena il bilancio lo consentirà, si rafforzino queste nostre unità in Cina, non soltanto per la difesa dei nostri interessi che sono essenzialmente salvaguardati, ma soprattutto per quella missione di civiltà che sempre rappresenta, dovunque, il marinaio italiano.

Le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari sono dislocate nei punti più sensibili di quell'immenso territorio cinese; però il personale è esiguo, ha bisogno di essere aumentato. I nostri rappresentanti diplomatici e consolari si moltiplicano, si prodigano, cercano di fare tutto il possibile perchè la nostra espansione si affermi sempre più in tutti i campi, non solo politici, ma economici.

Un giovane console generale che porta un nome particolarmente caro al nostro cuore, ha, per esempio, promosso di recente un bollettino di informazioni economiche che, non solo testimonia di quanto si è fatto, sia pure con mezzi limitati, per la nostra espansione economica in Cina, ma che è ancora di ottimo auspicio per l'avvenire.

Concludendo, vedo con soddisfazione quanto il Governo fascista ha fatto per la nostra espansione in quei lontani mari. Si è detto troppe volte che esiste un'antitesi, e forse è vero, fra Occidente e Oriente, e che Roma dovrà essere il centro della riscossa dell'Occidente contro il pericolo di Oriente.

Ma è forse ancora vero che Oriente e Occidente possono trovare in una nuova sintesi unitaria di vita una nuova ragione di vera pace nel mondo.

Orbene, il Governo fascista che ha la larga visione del Duce che lo guida, non può

non considerare anche la politica cinese al disopra delle contingenze del momento, nella grandiosa cornice della futura storia del mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Petizione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IX, n. 6).

L'elenco contiene soltanto la petizione n. 7439, con la quale il signor Cimone Giuseppe da Oristano, asserendosi affetto da malattia contratta in guerra, chiede di essere ricoverato nell'ospedale militare di Cagliari.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. III, n. 5-A)

La prima relazione è sul decreto ministeriale 3 marzo 1930 con il quale sono state disposte le promozioni al grado di primo segretario di 28 funzionari dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

La Commissione, rilevando che il provvedimento è giustificato sotto il punto di vista della opportunità, ne propone la ratifica.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

La seconda relazione è sul decreto ministeriale 30 aprile 1930, col quale si è approvato il contratto stipulato il 5 aprile 1930 con la ditta « Cantieri Navali del Tirreno » sedente in Genova, per la fornitura al Ministero della marina di due serbatoi metallici.

La Commissione, constatando che il contratto è già stato eseguito, propone di concedere la sanatoria al decreto.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

La terza relazione è su otto decreti reali in data 1 e 3 agosto 1930 con i quali sono stati collocati a disposizione otto Prefetti del Regno.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei conti, ha ritenuto

però giustificato l'operato del Governo, e quindi propone di concedere la sanatoria ai detti decreti.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 664-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Gli articoli 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23 e 32 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono rispettivamente modificati nel modo seguente:

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di lire 600 annue;

b) dal contributo ordinario dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;

c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;

d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provvedimento straordinario;

f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.

Art. 8. — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'articolo 9 gli ufficiali giudi-

ziari iscritti alla Cassa di previdenza, che dopo 10 anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 10, o per infermità, o cessino dal servizio per riduzione di organici o per provvedimento disciplinare o per condanna o per limiti di età o comunque per dispensa dal servizio.

Art. 10. — Gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza acquistano il diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per limiti di età, per riduzione di organici, per dispensa dal servizio, per provvedimento disciplinare o per condanna.

In quest'ultimo caso durante il periodo di espiazione della pena la pensione sarà pagata alla moglie ed ai figli minorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo, o per infermità;

d) quando, per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 11. — La pensione da corrispondersi agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente decreto è liquidata secondo la unita tabella *A*, in ordine all'età alla data di cessazione dal servizio, e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

La pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a lire 1500, nè superiore a lire 20,000.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10, la pensione da liquidarsi non potrà essere inferiore a lire 2000.

Art. 14. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello prestato come ufficiale giudiziario, con nomina regolare, con percezione dei proventi e pagamento dei contributi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero.

Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo, in base a cui è stato determinato l'assegno.

Il valore capitale relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto alla Cassa di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Per la determinazione del servizio utile e della età degli ufficiali giudiziari, nell'applicazione delle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto, quando risulti una frazione di anno il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — L'ufficiale giudiziario iscritto, che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10, o la indennità di cui all'articolo 8, per infermità, deve provare che l'infermità sia la stessa o sia conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità, di cui al comma precedente, l'ufficiale giudiziario che non domandi l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. — La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, purchè non sia

intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie, ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile.

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili gli uni e le altre minorenni, legittimi, o legittimati prima della cessazione dal servizio, purchè sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 9, ma non potrà mai essere inferiore a lire 1000.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 21. — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

- a) vedova senza prole, il 50 per cento;
- b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;
- c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappre-

sentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attività di servizio per cause diverse da quelle previste nel successivo articolo 22, la pensione che gli sarebbe spettata si computa, ai fini dell'applicazione delle percentuali suindicate, in misura non inferiore a lire 2000.

Art. 23. — La pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni previste nel precedente articolo 21, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età e con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a lire 3000.

Nel caso in cui la pensione determinata con l'applicazione degli articoli 11 e 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli orfani di cui al quarto comma dell'articolo 18.

Art. 32. — Per ogni posto vacante di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico, e per gli ufficiali giudiziari in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o sospesi per provvedimenti disciplinari o per condanna, i contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 sono dovuti per intero dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1930, la riduzione di cui all'articolo 44 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza prima della data di attuazione del suddetto Regio decreto-legge, è stabilita nelle seguenti misure:

40 per cento per gli iscritti che alla data predetta avevano non più di dieci anni compiuti di servizio utile;

35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di dieci anni e non più di venti compiuti di servizio utile;

30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di venti anni e non più di trenta compiuti di servizio utile;

25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di trent'anni compiuti di servizio utile.

Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennità.

(È approvato).

ART. 3.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari e alle famiglie degli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 verranno apportate con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:

a) *pensioni dirette*;

15 per cento sulle prime 1000 lire;

10 per cento sulle seconde 1000 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;

b) *pensioni indirette*;

15 per cento sulle prime 500 lire;

10 per cento sulle seconde 500 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari, la somma di lire 350,000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

(È approvato).

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza gli ufficiali giudiziari di ruolo in servizio alla data predetta. Per quelli assunti posteriormente la decorrenza dell'iscrizione è dal giorno della loro nomina effettiva nel ruolo organico.

Dalla data d'iscrizione essi sono assoggettati al contributo dell'1,40 per cento sui proventi minimi, che agli effetti della iscrizione all'Opera vengono fissati come appresso:

lire 5000 per gli ufficiali giudiziari di pretura;

lire 5500 per gli ufficiali giudiziari di tribunale;

lire 6000 per gli ufficiali giudiziari di Corte di appello;

lire 6500 per gli ufficiali giudiziari di Corte di cassazione.

I minimi predetti saranno tenuti a base per la liquidazione degli assegni vitalizi e delle indennità di buona uscita.

(È approvato).

ART. 6.

L'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti all'Opera di previdenza, di cui all'articolo precedente, avranno luogo con le norme fissate per i contributi personali dovuti alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari dal titolo III del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e dal titolo III del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

L'ammontare del contributo dovuto da ciascun ufficiale giudiziario a favore dell'Opera sarà indicato a parte negli elenchi generali e nei ruoli di riscossione relativi alla Cassa di previdenza predetta.

(È approvato).

ART. 7.

Per quanto concerne l'iscrizione degli ufficiali giudiziari all'Opera di previdenza e le conseguenze relative vigono le disposizioni che regolano l'Opera stessa in tutto quello che non è esplicitamente modificato dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, coordinando tra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facoltà di poterle anche modificare ed integrare, in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 750-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è aumentata, in via transitoria, di 375 posti.

(È approvato).

ART. 2.

Entro il termine di otto anni l'aliquota di cui al precedente articolo dovrà esser gradualmente ridotta al numero previsto dall'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 2379, con la riduzione annuale di 47 posti per i primi sette anni e di 46 per l'ottavo anno, nel ruolo dei brigadieri ammogliati.

(È approvato).

ART. 3.

La suddetta riduzione sarà attuata mediante riassorbimento nel limite di metà delle vacanze che via via si formeranno nel ruolo stesso, alternando una autorizzazione al matrimonio con un riassorbimento, fino a raggiungere, per ciascun anno, la voluta contrazione di 47 posti, la quale resterà conseguentemente interrotta non appena raggiunta tale cifra.

I posti che in ogni singolo anno non potessero eventualmente essere riassorbiti per insufficienza di vacanze, saranno tutti riassorbiti consecutivamente nell'anno succes-

sivo prima di procedere al riassorbimento alternato di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 4.

Fino a quando non sarà effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 718-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Asquini.

Ne ha facoltà.

ASQUINI. Onorevoli camerati! Dal punto di vista strettamente formale, questo disegno di legge col quale si autorizza il Governo del Re a pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice di commercio, potrebbe apparire anche superfluo. Anche superfluo, perchè nella facoltà concessa al Governo di procedere alla riforma integrale dei Codici è, a fortiori, compresa anche la facoltà di procedere alla riforma di singole parti dei codici stessi. Nè credo abbia ragion d'essere, anzi non ha certamente ragion d'essere il dubbio che da qualche camerata è stato avanzato circa la procedura da seguire nell'applicazione di questo disegno di legge, nel senso che anche la riforma di singoli libri o di titoli del Codice di commercio sarà sempre soggetta al parere di quella Commissione parlamentare che è prevista dalla legge del 30 gennaio 1930, n. 823. Nulla si è modificato a questa pro-

cedura, che ha dato ottima prova, anche recentemente, nella promulgazione dei Codici penali, che sono un monumento legislativo che onora il Regime.

La portata dunque di questo disegno di legge è essenzialmente politica, nel senso che questo disegno di legge dimostra come, in questo momento, sia opportuno procrastinare la riforma integrale del Codice di commercio e sia opportuno invece provvedere alla riforma di quelle parti in cui maggiori sono le deficienze della legge attuale; e ciò per la ragione evidente di non accavallare una crisi legislativa su di una crisi economica per lasciare che la situazione economica si assesti su basi solide, e per tener conto, giorno per giorno, di quelli che saranno i più preziosi insegnamenti della esperienza corporativa.

Nè credo che questo disegno di legge possa preoccupare da un altro punto di vista, in quanto si tema che una riforma graduale o parziale del Codice di commercio possa incrinare l'unità e l'armonia del diritto commerciale, che è gloria della nostra tradizione nazionale, e che giustifica la stessa autonomia del diritto commerciale.

Il ministro Guardasigilli che è stato a noi tutti maestro, è certamente il primo a riconoscere come una legislazione episodica e frammentaria possa essere pericolosa, ma questo disegno di legge non è volto a dar luogo ad una legislazione episodica o frammentaria, anzi è volto a mettere un freno alla legislazione episodica o frammentaria; e cioè a dare alla riforma un carattere sia pure graduale ma organico, per istituti o gruppi di istituti. Ora il sistema del nostro Codice di commercio è abbastanza snodato, perchè, fissati alcuni principi generali nella mente del legislatore, si possa provvedere alla riforma di parti organiche, in tappe separate.

Certo qualcuno potrebbe osservare che è strano che si debba scegliere questa procedura di riforma per tappe successive, proprio a proposito del codice di commercio, il quale è stato sottoposto a studi di riforma, prima di ogni altro codice; perchè, per non parlare dei progetti legislativi anteriori alla guerra, gli studi di riforma per il codice di commercio dopo la guerra, sono cominciati nel 1919, e dopo la guerra sono già stati pubblicati due progetti integrali di riforma, uno nel 1922 ed uno nel 1925.

Ma si deve, con franchezza, riconoscere che la economia ha avuto in questo periodo così profondi sobbalzi da fare invecchiare questi progetti, prima che si abbia avuto

il tempo quasi di sfogliarne le pagine. Questi progetti sono oggi già sfocati e precisamente per ciò è stato molto saggio il provvedimento dell'onorevole Guardasigilli, il quale ha lasciato questi progetti nel cassetto.

Ne parlo senza rimpianto, quantunque io abbia avuto l'onore di essere un modesto collaboratore dei progetti stessi con alcuni camerati che siedono in questa Camera.

Si possono citare alcuni esempi tipici per dimostrare questo processo di sfocamento avvenuto nel breve periodo di pochi anni.

Cito, per esempio, il problema delle azioni a voto plurimo. Qualche anno fa, solamente qualche anno fa, le azioni a voto plurimo erano da molti considerate come il toccasana della economia commerciale, come la difesa contro gli assalti delle minoranze, ecc. In Germania avevano avuto una larghissima applicazione; in Francia erano state disciplinate legislativamente. A distanza di pochi anni si ha netta sensazione che le azioni a voto plurimo hanno potuto, forse, prestare qualche utile servizio nel periodo inflazionistico; ma che, superato tale periodo, oggi, le azioni a voto plurimo portano buona parte delle responsabilità della sfiducia del risparmio nel capitale azionario; sono divenute un incentivo alla leggerezza e alla responsabilità di molti amministratori; sono divenute un pericoloso strumento nel dilagare degli abusi delle società a catena. Tanto è vero che, in Germania, le azioni a voto plurimo — dove hanno avuto il primo battesimo — sono già condannate dalla esperienza; che in Francia, è stata abrogata la legge che le aveva introdotte; e da noi, fitte schiere di assertori delle azioni a voto plurimo di qualche anno fa, si sono miracolosamente diradate, malgrado l'immeritato credito che vi aveva fatto una troppo facile giurisprudenza.

Cito un altro esempio: la Società a garanzia limitata.

Qualche anno fa, quando noi abbiamo trovato la Società a garanzia limitata, nelle nuove provincie, questa forma di Società — sviluppata in Germania ed in Austria — era sembrata un ottimo esempio da imitare, come un sostituto delle piccole anonime, e, ho una modestissima parte di responsabilità personale anch'io nell'aver sostenuto l'opportunità di conservare la Società a garanzia limitata nelle provincie redente.

Non ho oggi alcuna difficoltà a dichiarare che a distanza di pochi anni, alla luce della esperienza che si è avuta nelle nuove provincie, le Società a garanzia limitata, o sono divenute il facile passaporto per aziende poco serie, per nan dire truffaldine, oppure sono

rimaste senza credito. Perchè il credito non soccorre Società a garanzia limitata che non siano almeno soggette a quel minimo controllo e a quella minima pubblicità che la legge stabilisce per le Società anonime (controllo e pubblicità che anche per le Società anonime sono del resto insufficienti, come l'esperienza d'ogni giorno insegna); per cui non avrei nulla in contrario a proporre che la Società a garanzia limitata comincino intanto con l'essere abrogate anche nelle nuove provincie.

Un altro esempio: quando nel 1921, sono state pubblicate le leggi speciali sulla moratoria e la liquidazione e la moratoria della Banca di sconto, molti teorici dissero che quelle leggi erano assurde o mostruose, perchè, senza il fallimento sottoponevano a sequestro giudiziario i beni degli amministratori e colpivano gli amministratori, con le stesse sanzioni penali e cui il Codice di commercio sottopone gli amministratori in caso di bancarotta.

Ora l'esperienza di questi anni, vorrei dire l'esperienza di questi giorni, insegna come la legge del 1921 aveva proprio colpito nel segno, quantunque quella legge sia sembrata tanto assurda che nei progetti del 1922 e 1925 nessuno ha voluto prenderne atto.

Perchè? Perchè il difetto del nostro sistema attuale è questo: che noi siamo tra l'alternativa del fallimento o del concordato. Se c'è il fallimento, ci sono tutte le sanzioni; se c'è il concordato, non c'è la possibilità di sanzioni e nemmeno di misure conservative nei confronti degli amministratori.

Ora, perchè dobbiamo trovarci in questa alternativa, per cui per colpire gli amministratori responsabili dobbiamo procedere allo spossessamento del debitore e alla liquidazione fallimentare della società? Sembrerebbe naturale — e la legge del '21 l'aveva previsto — che tra il fallimento e il concordato, ci fosse una procedura di liquidazione, la quale permettesse bensì di lasciare il possesso della azienda alla Società dissestata, ma con la sostituzione dei liquidatori giudiziari agli amministratori, e con tutte le sanzioni penali e civili a carico degli amministratori responsabili, che sono puniti in caso di fallimento.

Questa, che sembrava una eresia nel 1921, oggi, alla prova dei fatti, ci sembra una verità lapalissiana; tanto che, per rimediare ai difetti della legge, dobbiamo ricorrere ad altri procedimenti che, se la legge fosse completa, sarebbero evitabili; e per nominare i liquidatori della società in dissesto, bisogna

ricorrere al voto compiacente di quello stesso azionista totalitario, che molte volte è il principale responsabile del dissesto della società.

Un altro esempio di carattere più generale: il problema degli usi. Gli usi sembravano qualche anno fa screditati, il problema degli usi sembrava un problema medioevale, anche per difetto delle raccolte delle Camere di commercio; e sembrava cosa di poco conto occuparsi di questo arcaico problema.

La tecnica dei contratti-tipo ha riportato invece il problema degli usi al primo piano tra i problemi generali del diritto commerciale. Ho per esempio ripensato parecchie volte a tutti quegli inutili allarmi, che si sono destinati a proposito dell'articolo 12 della legge sul Consiglio nazionale delle corporazioni, Ebbene questi allarmi non avrebbero avuto ragione, se si fosse visto che quella legge poneva sul tappeto una questione di carattere generale, che è affrontata anche agli altri paesi, cioè il problema della disciplina degli usi d'affari nel commercio; problema che è sembrato nuovo solo per il fatto di essere considerato invece che nella sua sede naturale, cioè nel quadro del problema della riforma del codice di commercio, nella sede di una legge speciale.

Problema che non ha nulla da vedere quindi con possibili conflitti e concorrenza tra gli usi e la legge, perchè gli usi di affari, per definizione, sono subordinati alla legge, e il carattere unitario della legge, non ha bisogno di essere difeso in nessun luogo, meno che meno in quest'aula, perchè lo Stato fascista è certamente la forma più unitaria degli Stati moderni.

Questi esempi dei profondi spostamenti nei fatti economici, ed anche nell'angolo visuale sotto il quale siamo abituati a vederli che si sono verificati nel breve ciclo di soli dieci anni, dimostrano come il disegno di legge che oggi è sottoposto alla nostra approvazione, indica veramente la strada giusta da seguire.

Bisogna, in materia di riforma della legge commerciale, non legiferare *sub specie aeternitatis* prima che fatti economici siano consolidati.

Io non so quale sia il piano pratico dell'onorevole ministro. Dalla relazione ministeriale sembrerebbe che si volesse dare la precedenza alla riforma delle Società commerciali. Se io dovessi modestamente esprimere il mio parere, darei invece la precedenza al completamento della riforma del libro terzo, cioè del libro del fallimento. Questo per le ragioni testè indicate; soprattutto per-

chè è necessario integrare la procedura del fallimento e del concordato con la procedura delle liquidazioni giudiziarie.

Certo si può dire che la legge sul fallimento è una legge repressiva e che noi abbiamo bisogno non solo di reprimere, ma anche di prevenire, anzi prima di prevenire e poi di reprimere.

Ma è certo che, allo stato degli atti, una legge di repressione più completa ed idonea di quello che sia l'attuale è necessaria e urgente; perchè neppure gli emendamenti votati lo scorso maggio, che pure sono stati utilissimi, soddisfano compiutamente; perchè la legislazione frammentaria ed episodica non raggiunge mai lo scopo.

Il problema della riforma del fallimento, va quindi, a mio modo di vedere, affrontato integralmente prima di ogni altro problema.

D'altra parte, i sistemi di carattere preventivo, che dovrebbero essere contenuti nella legislazione sulle società commerciali, sono certamente di più difficile dettatura; perchè in questa materia bisogna essere più che mai prudenti, affinchè la prevenzione non riesca di impaccio agli onesti senza riuscire a frenare i disonesti; tanto più che nella valutazione delle condizioni della nostra economia, non dobbiamo dimenticare, anche di fronte ai gravissimi scandali più o meno recenti, che la nostra economia, nel suo sistema e nei suoi capi, è certamente tra le economie di questo patologico mondo economico del dopo guerra, una delle economie più sane.

Ora, il problema della riforma delle Società commerciali, il problema cioè della cura preventiva contro i dissesti, è uno dei più gravi e dei più complessi; perchè con ogni probabilità si dovranno abbandonare gli antichi schemi del Codice di commercio per tener conto di molte leggi di diritto pubblico che hanno in questa materia un'importanza non minore del Codice di commercio.

Cito la legge sulle licenze commerciali, cito la legge sul controllo dell'Istituto di emissione sulle banche private; la legge del 1923 sul controllo degli Istituti di assicurazione; le leggi corporative, che hanno dimostrato proprio nell'attuale campagna per l'adeguamento dei prezzi, come gli organi corporativi abbiano grandi virtù quali organi di controllo e di propulsione; forse maggiori virtù sotto questo aspetto che come organi creatori di norme astratte e rigide.

Io non dico che queste leggi speciali siano perfette. Non dico che, per esempio, il controllo dell'Istituto di emissione sulle banche private abbia dato tutti i risultati che avrebbe

potuto dare e non per colpa di nessuno, ma perchè è un controllo disarmato. Non dico che il controllo sugli Istituti di assicurazione sia stato sempre adeguato, non per colpa di nessuno, ma unicamente per mancanza di mezzi. Non dico che i sistemi di controllo corporativo non possono essere perfezionati; ma è certo comunque che un sistema preventivo in materia di Società commerciali, di banche, di industrie assicuratrici non può essere studiato più esclusivamente entro gli schemi tradizionali del nostro Codice di commercio: ma deve essere studiato tenendo conto di tutti i nuovi profondi orientamenti che derivano dalle nuove leggi speciali, di diritto pubblico, con le quali il nuovo Codice di commercio dovrà essere strettamente inquadrato.

Queste brevi considerazioni che mi sono permesso di fare, spero abbiano dato la sensazione della portata politica di questo disegno di legge, il quale viene nel momento in cui la crisi economica mondiale probabilmente ha toccato il suo fondo, nel momento in cui ci avviciniamo alla ripresa.

Sono certo, come voi tutti, che il nostro Paese, per la mirabile disciplina che si è imposta, sarà tra i primi ad uscire dalla crisi.

Il nostro voto in questo momento non può essere che uno solo: che, cioè, come il nostro ordine politico ha trovato nei nuovi Codici penali la sua suprema garanzia, così il nostro ordine economico possa trovare nel nuovo Codice di commercio la sua suprema salvaguardia. Di questo ci danno certezza le virtù del Regime e il nome di Alfredo Rocco a cui la riforma dei Codici è affidata. (*Vivi applausi - Congratulazioni*).

ARCANGELI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCANGELI, *relatore*. Onorevoli camerati. Il disegno di legge che siete chiamati ad approvare, nella forma appare un piccolo, breve progetto, e nella sostanza non fa che stabilire il modo pratico di attuazione di una riforma: cioè la via che si seguirà nella formazione del nuovo Codice di commercio.

Ma poichè questa riforma riguarda un Codice così importante per la vita nazionale, è opportuno sottolinearne l'importanza; ed è per questo che, come relatore della vostra Commissione, io mi sono permesso di chiederla parola; non per rispondere, come d'uso, al camerata che ha parlato, perchè le questioni che egli ha posto autorevolmente, troveranno ampia discussione, quando il nuovo Codice nelle sue varie parti sarà conosciuto.

Intanto questo progetto, per il modo stesso come prevede e dispone il lavoro per il futuro, ci sta ad attestare che il Governo ad esso attribuisce alta importanza: ogni parte dovrà infatti essere maturata prima che diventi legge, e prima che si componga in unità il nuovo Codice.

Certo, le grandi riforme del diritto pubblico suppongono doti eminenti, pensiero elevato, sicurezza di ciò che si vuole; ma anche le grandi riforme del diritto privato hanno certi particolari aspetti per i quali, forse, sono più delicate, più difficili nella loro attuazione, che non le grandi riforme di diritto pubblico. Perchè, non solo occorre che vi siano sicure idee direttive, ma che tali idee siano passate al vaglio dell'applicazione pratica, in confronto di istituti svariati, frutto di un'evoluzione di secoli, adeguatisi alla realtà concreta attraverso una pratica che si può modificare, ma con cautela, soprattutto con delicatezza di tocco.

L'importanza di una riforma del Codice di commercio deriva poi anche da questo: che la legislazione commerciale è una delle grandi glorie d'Italia. Non è una di quelle glorie che si possano designare con un nome di persona o di luogo, o con una data; è una gloria che va al popolo italiano nella sua interezza.

Sappiamo che Roma, la quale dette al mondo la legge civile, non conobbe un'autonomia degli Istituti commerciali, non conobbe un diritto commerciale autonomo nel senso in cui noi lo intendiamo. Sarebbe lungo dirne le ragioni; ci basti solo dir questa, che nel mondo romano, pur così ricco di esperienza e di vita, la ricchezza mobiliare non aveva raggiunto quella grande importanza che raggiunse più tardi.

Le condizioni pratiche per lo sviluppo del nuovo diritto commerciale sorsero nel basso medio evo, ad opera dei comuni italiani. Il secolo di Giotto e di Dante, fu anche il secolo dei commercianti di Calimala, dei banchieri di Firenze e di Siena. Furono costoro che, anonimi, ma grandi, crearono il nuovo diritto commerciale. Gloria italiana che ci fu sempre riconosciuta finchè l'Italia fu debole e fu divisa. Uno scrittore francese della prima metà del secolo XIX, dei più famosi, non si peritava di cominciare la trattazione del diritto commerciale con le fatidiche parole virgiliane: « Italia! Italia! ». Oggi simili accenti di sincerità non li leggiamo più nei loro libri. E così pure in Germania, la quale cogli studi del Goldschmidt dette un grande contributo alla sto-

ria del diritto commerciale, e pieno riconoscimento della gloria italiana in questo campo, oggi si perseguono indagini per le quali le origini del diritto commerciale si troverebbero in istituti germanici, come ad esempio nella così detta « pace delle fiere », che non furono se non il tramite per il quale i principi già elaborati dai nostri commercianti, fissati nei loro Statuti, divennero la base del diritto commerciale di Europa.

Del resto c'è una prova tangibile, evidente, di quanto vi sto dicendo. Noi sappiamo che quel popolo, che dà a una disciplina, a una attività, qualunque essa sia, l'impronta del suo genio, dà a quella attività anche le parole che la designano. Ora il nome di molti istituti commerciali di tutti i popoli europei è italiano. Sono parole italiane trasformate, corrotte, ma che tradiscono facilmente la loro origine. E non per nulla la via degli affari di Londra si chiama ancora Strada dei Lombardi.

Orbene nella elaborazione del nuovo Codice di commercio dobbiamo ricordarci anche di questa grandezza e dobbiamo far di tutto per conservarla ed accrescerla.

Le condizioni propizie ci sono. Per fortuna negli ultimi 40 anni vi è stata in Italia una attività di giuristi, rivolta alla materia di commercio, non indegna del glorioso passato.

Uno dei più recenti e dei migliori trattatisti di questa materia, un tedesco, ma un tedesco della Svizzera, di Basilea, il Wieland, nell'espone lo stato della letteratura odierna del diritto commerciale, dice apertamente che l'Italia tiene il primo posto in questa disciplina; perchè ha saputo — sono presso a poco le sue parole — congiungere la limpidezza francese alla profondità tedesca.

Le condizioni, dicevo, sono favorevoli per questo e anche per altro, perchè oggi nella attività multiforme e totalitaria del Regime Fascista c'è il clima, c'è l'atmosfera favorevole a tanta opera.

Le grandi innovazioni legislative, anche nel campo del diritto privato, sono avvenute sempre nei grandi momenti della storia. Basta ricordare per la Francia il regno di Luigi XIV e l'opera del Colbert, nonchè la codificazione napoleonica, e per la Germania tutta l'opera legislativa che precedette di poco e seguì il 1870, il periodo della sua egemonia sull'Europa continentale.

Nell'opera di rinnovazione a cui il Fascismo si è dedicato, nessun elemento viene trascurato. Anche i giuristi hanno il loro compito. Anch'essi debbono dedicare la loro giornata e portare la loro pietra al lavoro di ri-

costruzione, di rinnovazione totale che il Fascismo persegue. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare separatamente singoli libri o titoli del nuovo Codice di commercio, di cui al n. 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 736-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

MARESCALCHI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuoverà nei modi che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto con i ministri delle finanze e delle corporazioni, incoraggiamenti a favore di associazioni di viticoltori per l'impianto nei maggiori centri vinicoli, di cantine sociali, di stabilimenti cooperativi per l'utilizzazione razionale dei sottoprodotti della vinificazione, nonché di enopoli cooperativi, ai fini della più perfetta organizzazione della produzione e del collocamento del prodotto.

Tali benefici potranno anche essere concessi agli stabilimenti cooperativi già esistenti, per l'ampliamento e la migliore attrezzatura di cui abbisognino.

(*E approvato*).

ART. 2.

Per gli incoraggiamenti, di cui all'articolo precedente, è iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1930-31, la somma di lire 3,000,000, che sarà prelevata dal fondo di integrazione costituito, a norma del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi della addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, e sarà versata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il ministro delle finanze ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Il suddetto stanziamento sarà ripetuto in ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi fino all'esercizio 1934-35, subordinatamente alle disponibilità del fondo di integrazione e con le norme di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 636-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE
DELLO STATO.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano del conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . L. 12,634,512,941.09
delle quali furono riscosse » 11,114,520,552.81
e rimasero da riscuotere. L. 1.519.992.388.28

(E approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 12.634,512,941.09
delle quali furono pagate » 10,857,127,524.87
e rimasero da pagare. . L. 1,777,385,416.22

(E approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-1927 restano determinate in L. 2.985.127,555.31
delle quali furono riscosse » 2,033,286,498.72
e rimasero da riscuotere. L. 951,841,056.59

(E approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . . . L. 2,763,032,257.46
delle quali furono pagate » 2,162,472,002.29

e rimasero da pagare. . L. 600,560,255.17

(E approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 1) L. 1.519.992.388.28

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » 951,841,056.59

Resti attivi al 30 giugno 1928 L. 2.471.833,444.87

(E approvato).

ART. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 2) . . L. 1,777,385,416.22

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 600,560,255.17

Resti passivi al 30 giugno 1928 L. 2.377,945,671.39

(E approvato).

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE
E DEI TELEGRAFI.

ART. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano del conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 1,039,191,174.83 delle quali furono riscosse » 917,451,538.29 e rimasero da riscuotere. L. 121,739,636.54

(È approvato).

ART. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1,039,191,174.83 delle quali furono pagate » 730,618,253.42 e rimasero da pagare. . L. 308,572,921.41

(È approvato).

ART. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-1927 in lire 217.077,468 e centesimi 51, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in L. 217,377,531.26 delle quali furono riscosse » 210,777,337.53 e rimasero da riscuotere L. 6.600.193,73

(È approvato).

ART. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in lire 483,045,354.31, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in L. 483,345,417.06 delle quali furono pagate » 433,264,480.68 e rimasero da pagare . L. 50,080,936.38

(È approvato).

ART. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello esercizio 1927-28 (articolo 7) L. 121,739,636.54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) » 6,600,193.73
Resti attivi al 30 giugno 1928 L. 128,339,830.27

(È approvato).

ART. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 8). L. 308,572,921.41
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10) » 50,080,936.38
Resti passivi al 30 giugno 1928 L. 358,653,857.79

(È approvato).

AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 208,859,480.60 delle quali furono riscosse » 94,599,098.12

e rimasero da riscuotere. L. 114,260,382.48

(È approvato).

ART. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 208,859,480.60 delle quali furono pagate » 42,007,714.31

e rimasero da pagare. . L. 166,851,766.29

(È approvato).

ART. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 in lire 140,304,337.42 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in L. 140,213,291.12 delle quali furono riscosse » 133,070,139.14

e rimasero da riscuotere. L. 7,143,151.98

(È approvato).

ART. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 in lire 158,334,353.36, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in L. 159,181,598.19 delle quali furono pagate » 133,661,670.43

e rimasero da pagare . . L. 25,519,927.76

(È approvato).

ART. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 13) . L. 114,260,382.48

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) » 7,143,151.98

Somme riscosse e non versate » 407.45

Resti attivi al 30 giugno 1928 L. 121,403,941.91

(È approvato).

ART. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 14) . L. 166,851,766.29

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) » 25,519,927.76

Resti passivi al 30 giugno 1928 L. 192,371,694.05

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 749-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 734-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Schiavi. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Onorevoli camerati! È ancora prematuro, anche perchè mi lusingo che, ove se ne mostri la necessità, la materia abbia in seguito ulteriori sviluppi, precisare la portata pratica del Regio decreto-legge, presentato alla vostra approvazione, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose, e quindi non è facile prevedere quale sollievo, le provvidenze in esso contenute, arrecheranno agli agricoltori, che sotto l'impulso innovatore del Fascismo, si sono fatti pionieri del rinnovamento agricolo, battendo in anticipo quella strada che doveva essere poi, e col conforto di tanti sussidi, segnata dal Governo fascista come via maestra per conseguire le più sicure ed alte finalità nazionali.

Niuno ormai ignora che la terra non consente economici investimenti in miglioramenti fondiari il cui beneficio in ogni modo non si risente che a troppo lunga scadenza di tempo: tale onerosa condizione è stato più grave in quanto che la nostra Patria non può trovare la sua grandezza politica ed economica se non attraverso la costante e graduale valorizzazione del suolo nazionale poichè, per ora almeno, a tale valorizzazione sono strettamente legati e l'incremento demografico, forza e nerbo della stirpe, ed ogni più sicuro sviluppo dell'industria e del commercio.

Da ciò (dopo qualche timido ed insufficiente tentativo che risale al 2 ottobre 1921) trovano ragione le vigenti disposizioni di legge che consentono agli agricoltori di usufruire del credito a condizioni di favore per la esecuzione di migliorie fondiari e che hanno avuto applicazione col Regio decreto-legge 29 luglio 1927; ma queste disposizioni tendono a suscitare nuove iniziative escludendo dai benefici del credito di favore col contributo dello Stato nel pagamento degli interessi tutte quelle opere eseguite negli anni anteriori.

La politica del Fascismo nel campo rurale è stata squisitamente unitaria e non ha subito soluzioni di continuità dal giorno dell'atto rivoluzionario, cioè dal suo avvento al potere.

Era doveroso perciò che non fossero dimenticati e non venissero del tutto esclusi dalle nuove agevolazioni sul credito quegli agricoltori che, aderendo al processo di rinnovamento agricolo che formava parte sostanziale del programma del Governo fascista, si erano fatti, con ardimento e con fede ma anche con notevole sacrificio finanziario, innovatori, pionieri e bonificatori.

Essi, per iniziativa personale, hanno compiuto opere di miglioramento e di bonifica nel tempo in cui si trattava anche di facilitare l'assestamento sociale nel pacifico e produttivo lavoro dei reduci dalla trincea, allorchè si trattava di manifestare in concreto la funzione sociale della proprietà e la dignità di coloro che la detenevano: le condizioni dell'ambiente economico generale, di quello agrario in particolare, si presentavano allora ben diverse dalle attuali, nè era prevedibile di vederle, a breve distanza di tempo, così radicalmente mutate.

Nella categoria dei proprietari terrieri questi agricoltori che hanno compiuto opere di miglioramento fondiario, accollandosi passività il cui peso in oggi maggiormente grava sulle loro spalle e minaccia la solidità finanziaria delle loro aziende rappresentano indubbiamente, salvo rare eccezioni facilmente individuabili, la parte migliore, sono, per elezione e per dedizione, autentici agricoltori, con tradizioni famigliari agricole, tecnicamente preparati, onesti e sobri, fascisti nell'animo, poichè nel Fascismo è l'esaltazione delle virtù rurali della stirpe, agricoltori che hanno dato e che continueranno a dare con spirito rurale la propria ardente passione e la propria intelligente attività alla terra.

Non si poteva fare loro una colpa di quello che costituisce la loro più fulgida benemeranza nè si poteva, senza tentare un aiuto, lasciare alla deriva chi aveva servito come valido strumento a creare un'atmosfera di fede e di entusiasmo che malgrado tutto permangono e permarranno; permeando ogni atto di vita dei rurali.

Ed ecco il Regio decreto 24 luglio 1930 che oggi siete chiamati a convertire in legge, il quale è un generoso tempestivo riconoscimento da parte del Governò delle benemeranze dei migliori agricoltori, e perciò il provvedimento acquista un valore morale che lo pone di gran lunga al di sopra degli innumeri provvedimenti finora presi dal Governo a vantaggio dell'agricoltura, e che soverchia la sua stessa portata economica e finanziaria: rappresenta un atto di giustizia e di perequazione di così palmare evidenza da essere facilmente valutato e compreso, sicchè ha avuto risonanza nell'animo dei rurali sempre sensibili a quanto vi è di buono e di giusto.

Bisogna dunque che la legge nei suoi effetti corrisponda all'aspettativa, non venga meno ai suoi scopi; ed a questo proposito non posso esimermi da alcune brevissime considerazioni.

Agli agricoltori ed ai consorzi che nel periodo di tempo dal 1^o gennaio 1922 al 31 dicembre 1928 contrassero debito a condizioni onerose per la comprovata esecuzione di opere dirette al miglioramento fondiario ed agrario dei terreni, lo Stato dà modo di estinguere o trasformare tali passività onerose, per cui l'onere annuo di ammortamento e di interessi a loro carico non superi il 7.50 per cento.

A tal uopo viene stanziata in bilancio la somma annua di lire 2,500,000 per venticinque anni.

Tenuto conto che lo Stato provvederà al pagamento della quota di interessi od ammortamento che risulterà eccedente il detto 7.50 per cento; tenuto conto inoltre della durata venticinquennale dei mutui, è facile prevedere che con tale contributo dello Stato potranno venire sistemati debiti onerosi per un valore di circa 300 milioni.

Nella domanda di ammissione per fruire del beneficio concesso dallo Stato occorre indicare: «La natura, la data di creazione, le condizioni di interesse e di durata, l'importo iniziale e quello attuale delle passività da estinguere o da trasformare, specificando gli Istituti o i privati creditori».

Non entro in dettagli, ma queste condizioni se non possono presentare alcuna difficoltà per un Ente consorziale, è intuitivo che invece saranno di grave intoppo ai singoli agricoltori, ai piccoli proprietari i quali sono i più meritevoli e i più bisognosi.

E chi non vede quanto l'istruttoria potrebbe divenire inesorabile e troncane ogni speranza?

Qualora ciò si verificasse, la legge verrebbe svuotata oltre che del suo valore finanziario, di tutto il suo contenuto morale poichè nell'atto stesso in cui si sarebbe voluto eliminare una sperequazione, se ne verrebbe a creare un'altra più dolorosa.

Certo è doveroso che lo Stato nella concessione di denaro pubblico voglia prudenzialmente garentirsi con ogni cautela, ma è altresì vero che, nel caso specifico, di fronte alla concessione vi è la consistenza di opere di facile constatazione e valutazione, nè mancano allo Stato organi di indiscutibile serietà idonei al controllo.

D'altra parte non può non avere il suo peso la considerazione che le vigenti disposizioni sul credito di miglioramento fondiario, che poggiano sul giusto presupposto che tali opere per quanto socialmente utili e necessarie non riescono economiche, nè possono essere sopportate se eseguite a totale carico

del privato, ammettono la concessione di mutui col concorso del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, contributo che può raggiungere in talune zone, perfino il 3 e mezzo per cento senza che per questo sia richiesto che il mutuante risulti privo (difficile accertamento) di disponibilità finanziarie.

Onorevoli Camerati! Con queste mie poche e molto succinte considerazioni non ho affatto preteso sostenere la opportunità che venga snaturata nelle sue finalità la legge che state per approvare: mio intendimento era soltanto quello di chiarire che il provvedimento approntato dallo Stato va in aiuto alla parte migliore della categoria dei proprietari terrieri e rappresenta un riconoscimento tangibile e valido delle loro benemerienze, un atto di giustizia col quale si può arrecare qualche sollievo ai cittadini meritevoli ed a situazioni aziendali che possono essere fortemente provate bensì, ma fundamentalmente sane per cui l'intervento dello Stato, oltre che rispondere ad una necessità morale, si riscontra utile ed opportuno.

Fra tutti i provvedimenti presi dal Governo in pro dell'agricoltura, nessuno come questo ha mai toccato tanto il cuore dei rurali, nessuno ha suscitato mai tanta riconoscenza pel Governo, e, dobbiamo dirlo, mai tante speranze.

Mi auguro che le domande che verranno presentate siano esaminate con la più grande benevolenza, con grande larghezza di criteri per modo che quelle speranze non abbiano a tradursi in amare delusioni; e se per avventura i fondi stanziati nella misura di due milioni e mezzo annui risultassero insufficienti, ed inadeguati alle necessità sono certo che il Governo, anzichè ricorrere ai rigorosi criteri ristrettivi, per la eliminazione delle domande eccedenti, saprà trovare, pur nelle ristrettezze del bilancio, i mezzi per porgere il modesto aiuto, a chi ha bene meritato dell'agricoltura nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ».

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 756-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, con il quale il ministro delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 732-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta, poichè il testo è concordato tra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla lettura dell'articolo unico nel testo concordato tra Governo e Commissione.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

ART. 25-bis.

Agli effetti del riappalto delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1933-1942, il termine stabilito dal penultimo comma dell'articolo 3 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, agli esattori in carica per chiedere la conferma è stabilito al 31 marzo 1931.

Gli esattori che si trovino nella impossibilità di far fronte agli oneri di gestione con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso possono nella domanda di conferma dimostrare tale loro situazione allegando le necessarie giustificazioni ed indicando l'aggio minimo col quale chiedono la conferma per il decennio 1933-1942.

Il prefetto sentito il podestà o la rappresentanza consorziale e l'intendenza di finanza, ove non sussista a carico dei richiedenti alcuno dei motivi indicati nell'articolo 14 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, dà corso alle domande di conferma stabilendo con criterio insindacabile l'aggio al quale l'esattoria viene confermata agli esattori che abbiano chiesto l'aumento di cui al secondo comma del presente articolo.

Tale aumento non può essere superiore al 50 per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso.

I provvedimenti del prefetto, non soggetti a gravame gerarchico, sono comunicati entro il 31 maggio 1931, ai richiedenti, che notificano l'accettazione al prefetto entro il termine perentorio del 30 giugno successivo.

Ove manchi l'accettazione si provvede al conferimento dell'esattoria a termine degli articoli seguenti.

ART- 25-ter.

Le esattorie che al 1º luglio 1931 non siano state confermate giusta il disposto del precedente articolo possono conferirsi di ufficio pel decennio 1933-1942 dal prefetto, entro il 31 dicembre di detto anno, in favore degli Enti di cui all'articolo 113 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, che ne facciano richiesta. In questo caso l'aggio è determinato dal prefetto sentito il podestà o la rappresentanza consorziale e l'intendente di finanza, in misura non superiore a quella fissata dal prefetto per gli esattori che avevano chiesta la conferma con aumento di aggio.

ART. 25-quater.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per il conferimento delle ricevitorie provinciali o delle esattorie cui debba provvedersi dopo il 1º gennaio 1932.

ART. 25-quinquies.

Per il trattamento del personale dipendente gli esattori e ricevitori provinciali delle imposte seguono le norme dell'impiego privato di cui al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni.

ART. 25-sexies.

Le cauzioni per appalti esattoriali potranno essere prestate non oltre la metà del loro ammontare mediante polizze fideiussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti, con norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo articolo unico s'intende approvato. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono ac-

cordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 675-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e alla Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 694-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 23 giugno 1930, n. 1425, che approva la proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi*

di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1930 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

Se ne dia lettura.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 698-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati, io penso che un provvedimento di così alta importanza, come quello della proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e per la provincia di Napoli, non possa essere approvato, senza che si elevi una voce, interprete dei sentimenti di riconoscenza di quella cittadinanza verso il Governo nazionale fascista, che, da quando nella storica adunata del 1922 proclamò per bocca del suo Capo, al San Carlo, Napoli, regina del Mediterraneo, ha voluto avviarla veramente, con provvedimenti di carattere eccezionale, al suo avvenire tenacemente voluto dal Fascismo.

Voi permetterete, onorevoli camerati, che io richiami, sia pur brevemente, alla vostra attenzione il problema di Napoli, che fu sottoposto dal 1860 a tutti i Governi succedutisi al potere, senza che nessuno di essi sapesse o potesse risolverlo o almeno avviarlo ad una soluzione, non avendolo mai saputo impostare, come invece ha fatto il Governo nazionale fascista: problema d'ordine generale per la Nazione, poichè Napoli diede alla grande idea della Patria unita tutta se stessa.

Napoli si trovava all'alba della vita nazionale nelle dolorose condizioni riassunte nella relazione ministeriale al progetto del 1880, contenente i primi provvedimenti per quella città, condizioni ribadite nella relazione parlamentare presentata nel gennaio 1881.

Si faceva infatti osservare che condizioni speciali determinavano il comune di Napoli ad invocare particolari provvedimenti: si ricordino le molte petizioni presentate a cominciare dal 1870, l'estremo limite delle sue risorse finanziarie e l'impossibilità di quel comune, il più vasto e il più popoloso del Regno, a sostenere financo le spese obbligatorie dei servizi pubblici.

Essendo Napoli capitale del ex Regno delle due Sicilie ed essendovi un accentramento, spinto al massimo grado, una parte dei locali per servizi di sicurezza, edilizi, d'istruzione gratuita e di beneficenza era risparmiata al comune, perchè vi si provvedeva dall'Amministrazione dello Stato e con forme diverse. Può dirsi, anzi, che il Governo reggeva immediatamente l'Amministrazione comunale, determinandone il bilancio passivo e provvedendo con decreti Reali e con Sovrani rescritti a tante entrate del bilancio attivo, quante corrispondevano alle spese.

Tutto il movimento commerciale bancario, poi, era indirizzato a quel centro, per modo che una numerosa popolazione era ivi agglomerata per cagione della capitale e della somma dei negozi dell'ex Regno ivi accentrata.

Si osservava inoltre che, in ispecie per le spese di beneficenza, il loro onere, era molto grave, come quello relativo ad alcuni grandi stabilimenti che servivano, sotto alcuni aspetti, all'intero Reame, con assegni sul bilancio dello Stato e formavano parte degli oneri patrimoniali del comune, in misura assai rilevante.

La relazione parlamentare ribadiva tali concetti ed affermava che Napoli non era una città sola, ma due distinte che convivevano in una stessa cinta, l'una all'altra estranea ed ignorata: la prima, di gente che consumava e che produceva, di gente tassabile, di veri cittadini, l'altra, di gente che non beveva vino, che non mangiava carne, che viveva ammassata, stipata nei luridi *Bassi*, che non sapeva essa stessa come vivesse, che non era popolo, ma proletariato, plebe, pauperismo.

E faceva anche rilevare che Napoli prima del 1860 aveva la Corte del più grande Regno dell'Italia divisa, la sede dei ministeri, l'unica Università delle sue provincie continentali, tutto ciò che si attiene ad una capitale. Le

strade del Reame conducevano a lei; un grandissimo privilegio obbligava a sdaziare, nella sua dogana soltanto, le spezie ed i generi coloniali. Napoli insomma, era un centro artificiale, il punto dei ritrovi, il luogo degli affari, l'emporio industriale e commerciale delle Provincie vicine.

Da questa centralizzazione artificiale le derivava copioso tributo di materiali vantaggi. Tutto questo spari; la linea Adriatica le divelse le più ricche contrade, i privilegi cessarono, la sua importanza decadde e non le restò che un limitato bacino terreno.

Fu detto anche, come rilevò la stessa relazione parlamentare, che il fallimento di Napoli sarebbe stato jattura nazionale e avrebbe prodotto una scossa profonda al credito dello Stato. Ma quando si richiamino come rilevava la stessa relazione, le specialissime vicende del passato di Napoli e si pensi che il municipio della più grande città italiana era reso incompatibilmente incapace a sopportare le spese obbligatorie, essendo le sue forze contributive esauste, allora l'intervento dello Stato è voluto dalla giustizia imposto dalla necessità, consigliato dalla prudenza. Il provvedimento è qualche cosa di misto e di indefinibile: ha la forma di restituzione, ha la forma di interesse pubblico e soprattutto ha la forma di suprema equità.

Per tali condizioni specialissime di Napoli dopo l'unificazione, furono concessi un primo prestito per obbligazioni nel 1861 ed altri nel 1868, 1871, 1875, 1877, e vennero emanate anche diverse leggi, tra le quali di maggiore importanza quelle del 1881, del 1904, del 1908, del 1911, del 1919 e del 1921.

Ma, dolorosamente, per circostanze difficili ad indagare, questo intervento dello Stato a favore della città di Napoli fu costituito quasi unicamente, fino all'avvento del Fascismo, in autorizzazione ad Enti di concedere mutui, in anticipazioni di fondi da restituire, con i relativi interessi, ed in rinvii di pagamenti di debiti, aggravati parimenti da interessi. Di interventi finanziari diretti non vi sono stati se non quelli riferibili all'opera di risanamento, opera grandiosa che si impersonifica nel nome indimenticabile per Napoli di Nicola Amore, agli interessi sui mutui di favore e al contributo per dieci anni di 2 milioni per beneficenza. I mutui nella loro maggioranza non sono stati concessi. Alcuni furono dati in maniera lentissima e stentata, e i rimanenti, se pure si potessero concedere, non possono essere garantiti dal comune sulla sovrinposta fondiaria, che è interamente impegnata.

Il Governo nazionale fascista, invece, ha dato a Napoli, attraverso l'Alto Commissariato (autentica creazione fascista), in poco più di cinque anni centinaia di milioni, con i quali si sono eseguite le opere che il senatore Castelli ha tradotto e traduce in atto con perseverante amore, iniziando così ed avviando a sicura soluzione quell'opera che deve essere di necessità continuata, se vogliamo che questa metropoli possa rendere più agevole la vita di un milione di abitanti che la popolano, col dar loro le abitazioni, le industrie, gli istituti di assistenza, i mercati, e il necessario sviluppo economico. (*Approvazioni*).

È impossibile disconoscere che difficilissimo è curare l'ulteriore sviluppo delle sue attività, che non può concentrarsi in un problema solo, non essendo possibile far vivere questa città, come molti si illudono, di solo turismo o di solo commercio, mentre invece si richiede lo sviluppo di un programma organico, secondo le precise direttive del Governo nazionale fascista: valorizzazione, in primo luogo, del turismo, incremento del porto, creazione di nuovi mezzi di trasporto, messa in valore del suo retroterra, con particolare riguardo ai paesi vicini, alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, a Caserta, Ischia, Pompei, Ercolano, Castellamare di Stabia, Sorrento e Capri, sviluppo industriale, che dovrà principalmente essere alleato con l'agricoltura, sviluppo dell'artigianato, che ha gloriose tradizioni anche in Napoli: ecco i problemi che dovranno essere affrontati e risolti al più presto possibile ed ai quali il Governo, con l'attuale provvedimento, dà valido appoggio.

Solo il Governo nazionale fascista ha saputo, con onestà di intenti e con pronto intuito, affrontare il grave problema. (*Applausi*).

Dalla relazione diligente e minuziosa dell'onorevole Geremicca, già benemerito amministratore e primo cittadino di Napoli ed oggi in mezzo a noi autorevole e competente vice presidente della Giunta del bilancio, voi potrete ricavare gli estremi dell'opera che il Governo nazionale fascista ha iniziato a favore di Napoli e che continuamente completa e sviluppa con il provvedimento del quale vi si chiede l'approvazione.

Io non vi ripeterò le opere pubbliche, eseguite, od in corso di esecuzione, moltissime di indilazionabile necessità e rese ancor più impellenti a causa soprattutto della trascuratezza dei passati governi.

Il camerata Geremicca le ha precisate nella sua relazione; io vi accennerò a quelle

relative al completamento del vecchio porto e alla creazione del nuovo bacino a levante, alla costruzione di nuove arterie stradali, alla bonifica e al risanamento igienico con la deviazione e la sistemazione di canali nella parte paludosa della città, alla costruzione di 289 nuove aule per le scuole elementari, sufficienti a raccogliere una popolazione scolastica di 13 mila alunni, alla sistemazione delle nuove sedi per la scuola e per l'Istituto di commercio e per il Regio Istituto industriale « Alessandro Volta », alla sistemazione degli edifici della Regia Università, della Regia scuola di ingegneria, alla ricostituzione della scuola di architettura così aggregamente presieduta dal camerata Limoncelli e sapientemente diretta dal camerata Calza Bini, e in particolar modo alla costruzione dell'edificio per la clinica pediatrica.

In pari tempo è stata sviluppata l'edilizia popolare ed economica, sia direttamente, con contributi finanziari e costruzione di fabbricati eseguiti a mezzo dell'Istituto per le Case popolari, sia, in parte, indirettamente, mercè la costruzione di nuove strade e di impianti di servizi pubblici atti a favorire le nuove costruzioni da parte dello stesso Istituto per le case popolari e delle cooperative edilizie.

Tutto questo fervore per lo sviluppo edilizio concorre in parte alla risoluzione dell'annoso problema dei *bassi*, che è però intimamente collegato alla risoluzione della grave crisi economica.

Accennerò inoltre al completamento del rione Materdei, alla costruzione del nuovo rione Arenella e del nuovo rione Sannazaro-Posillipo e alla prosecuzione dei lavori nel rione occidentale tra Fuorigrotta e Bagnoli.

Per l'assistenza pubblica, nel campo ospedaliero, ogni impulso è stato dato alla costruzione di un nuovo grande ospedale, capace di 1,300 letti, a nord-ovest della città, in località Cangiani, a 160 metri di altezza sul mare.

Ma il Governo nazionale fascista, onorevoli camerati, come già ho detto, vuole anche impostare e risolvere il problema dell'avvenire di Napoli, altresì dal lato economico: mi piace qui riportare un commento di Arnaldo Mussolini, in un suo articolo sul *Popolo d'Italia*, che prendeva lo spunto da una iniziativa di una nostra Compagnia turistica per visitare Parigi durante l'inverno:

« Ciò è ridicolo. Pur senza considerare che Parigi ha un inverno grigio e piovoso, non sappiamo perchè non si debba far propaganda — in Italia e all'estero — ad esempio, per Napoli, dove il clima è dolce, dove c'è il

Vesuvio, e, poco lontane, delle città dissepolte, come Ercolano e Pompei, che riflettono la nostra vita di secoli ».

« Nessuna Nazione al mondo possiede tesori artistici e bellezze naturali come la nostra ». (*Applausi*).

Dalla relazione Geremicca si rileva ciò che si è operato, tenendo presente questa precipua necessità data dalla posizione naturale della nostra metropoli tirrena: le nuove strade panoramiche di Posillipo Alto, i lavori al teatro S. Carlo, il Museo nazionale, il Museo della Floridiana, gli scavi di Ercolano, il ripristino della tomba di Virgilio, e la reintegrazione interna della Grotta delle Sibille metà continua di pellegrinaggi di stranieri, e dove gli italiani sentono in pieno la suggestione delle origini latine, i restauri delle Chiese di S. Pietro a Majella, di Santa Maria Incoronata, di San Gennaro *extra moenia*, di San Lorenzo Maggiore, di Santa Chiara e di Santa Maria *Succurre Miseris*; la continuazione dell'isolamento e il relativo restauro di Castelnuovo: quindi tutta la Napoli trecentesca e quattrocentesca che risorge, la Napoli storica nel momento del suo maggiore splendore, quando il Boccaccio ed il Petrarca ivi dimoravano, il centro mondiale di artisti, scrittori, poeti di tutti i paesi, i seguaci di tutte le scuole, centro di cultura e di arte riesumato all'ammirazione degli italiani e degli stranieri.

Ecco un programma tracciato in poche parole e sul quale l'Alto Commissario deve continuare la sua opera per la valorizzazione sempre maggiore di tutte le bellezze artistiche di Napoli, conservate intatte per tanti secoli: ad esempio: le sue mura e le sue torri cinquecentesche che si dovranno vedere all'arrivo alla stazione centrale (Porta Capuana, Porta Nolana), intensificazione della costruzione di case economiche e popolari, creazione dei mercati, tutto ciò, insomma, che possa corrispondere alla visione voluta dal Duce e che il comune di Napoli deve sforzarsi di realizzare, assecondando con severa e rigida amministrazione il suo bilancio per prepararsi ad assumere i gravosi obblighi inerenti alla manutenzione delle nuove opere: compito questo del risanamento della finanza comunale che dal 1860 fino all'avvento del Fascismo non aveva avuto che un continuo peggioramento.

Onorevoli camerati! Questo complesso di opere, voluto dal Governo nazionale fascista e il provvedimento legislativo relativo alla proroga dell'Alto Commissariato, che Napoli ha interpretato ed interpreta come un segno chiaro dell'interessamento del Duce, mi im-

pongono il dovere di rivolgere al Capo del Governo il saluto e il ringraziamento riconoscente del popolo napoletano, popolo buono e generoso, popolo di soldati, di lavoratori, di eroi, di poeti, di artisti, che mai vacillò nelle sue dedizioni e nelle sue speranze, che attraverso fortunate vicende seppe sempre riprendere il suo cammino verso migliori destini e che ora si sente animato e confortato nella sua solida fede fascista da un aiuto così concreto, quale è quello che gli viene oramai prodigalmente dal Regime. (*Vivi applausi* — *Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (*V. Stampato n. 745-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Zingali. Ne ha facoltà.

ZINGALI. Onorevoli camerati, il decreto recante provvedimenti di riduzione sugli stipendi si presta, a mio giudizio, ad una discus-

sione molto interessante, relativa a parecchi punti di vista inerenti alla politica finanziaria e alla politica economica del Regime.

Io dirò solo di due parti o di due aspetti del problema: il fondamento politico, economico e anche logico del provvedimento di riduzione, e l'intimo rapporto causale di tale provvedimento con la battaglia dei prezzi, che il Duce ha ordinato e che il paese segue con grande aspettativa e visibile soddisfazione.

Qual'è, onorevoli camerati, la genesi del provvedimento di riduzione degli stipendi? Bisogna rifarsi un po' indietro al triste periodo economico degli ultimi anni della guerra e dell'immediato dopo-guerra, quando, per i bisogni straordinari del Tesoro, lo Stato era costretto a far funzionare largamente il torchio e il bulino e a sommergere il paese sotto montagne di carta-moneta.

Chi si avvantaggiò del periodo inflazionista?

Una prima conseguenza di questa inflazione fu il turbamento del rapporto fra massa di merci e massa di moneta a disposizione di queste merci, e quindi il rialzo dei prezzi, quanto dire la diminuzione di capacità di acquisto della lira.

Ciò determinò, almeno in apparenza, un vantaggio per la classe dei produttori.

Un'altra classe che partecipò ai benefici illusori della inflazione fu quella dei commercianti, la quale si intromise per partecipare allegramente e largamente alla distribuzione di quella enorme massa di moneta in circolazione.

Sorse così il fenomeno del pescecianismo, per il quale fecero evidentemente le spese le categorie a reddito fisso, cioè a dire tutte quelle categorie che non possono essere comprese nel termine generico economico di Pareto: degli speculatori, soprattutto quelle categorie a reddito fisso dei dipendenti e dei salariati, perchè quando non si aumentano in misura proporzionale i salari e gli stipendi la capacità di acquisto degli uni e degli altri diminuisce sensibilmente in relazione al turbato rapporto tra massa di merci e massa di moneta.

Già nei primi anni della guerra si nota una sensibile contrazione del potere di acquisto degli stipendi e dei salari. Prendendo ad esempio il bilancio di una famiglia a tipo operaio del comune di Milano, si aveva che essa, composta di cinque persone, consumava nel 1914, 69,300 calorie. Ripetuta l'indagine nel 1916 le calorie sono scese a 61,936 e cioè in appena un anno e mezzo di guerra si era determinata una riduzione dell'11 per cento nel potere di acquisto dei salari.

Ma un criterio più generico e significativo per misurare la diminuita capacità di acquisto degli stipendi e dei salari può vedersi nel rapporto tra i numeri indici del bilancio di una famiglia a consumi modificati e ridotti e i numeri indici del bilancio di una famiglia a consumi immutati.

I dati, molto interessanti, pubblicati dal Bollettino della città di Milano consentono di formulare a questo riguardo una conclusione molto precisa ed anche molto eloquente. Il più grande distacco tra i numeri indici di un bilancio completo a consumi immutati ed i numeri indici di un bilancio a consumi modificati e ridotti si è verificato nel febbraio del 1921, nel qual mese il costo della vita saliva a punti 566 — fatto uguale a 100 il costo della vita nel semestre precedente alla guerra — in un bilancio di famiglia a consumi immutati, mentre il numero indice in un bilancio di famiglia a consumi modificati e ridotti era di punti 459, con una differenza di punti 107 rispetto al bilancio a consumi immutati.

Il che vale a dire, facendo i quozienti tra i due indici, che la potenzialità di acquisto dei salari e degli stipendi si era ridotta, almeno con riferimento alla città di Milano alla quale questi dati si riferiscono, del 19 per cento.

Con l'avvento del Fascismo e la politica deflazionistica il fenomeno si invertì. Il fiume per decrescenza rientrò nel suo letto e lasciò i detriti.

Quali erano i detriti lasciati da questo fiume? Possono raffigurarsi in quelle persone le quali si intromisero nei commerci in un momento in cui poteva essere anche facilmente remunerativa la funzione del commerciante, soprattutto dal punto di vista della facilità con la quale poteva distribuirsi la enorme quantità di moneta in circolazione.

Ma subentrato il periodo della valorizzazione della lira, e della sua stabilizzazione, si è verificato il fenomeno, come è noto, della diminuzione dei prezzi e nel tempo stesso il miglioramento della capacità di acquisto degli stipendi e dei salari, il che ha portato a quelle riduzioni delle quali ci occupiamo.

Ma, onorevoli camerati, tale riduzione sarebbe stata certamente una illusoria opera di equiponderazione e di adeguamento se non si fosse pensato, come il Governo ha fatto, a tutelare il potere d'acquisto degli stipendi e dei salari.

Ecco così sorgere la necessità logica, politica ed economica della battaglia dei prezzi, battaglia per il ribasso che è stata molto ben definita dal giornale «*La Tribuna*», in un suo

recente articolo, come un buon colpo d'acceleratore, perchè in sostanza la battaglia dei prezzi non è altro che una spinta per l'acceleramento della adeguazione dei prezzi a quello che è il momento particolare economico, acceleramento che era ritardato da cause molto note, in parte anche di natura psicologica, perchè riguardano un po' quella curiosa mentalità bottegaia che si era venuta creando negli anni di guerra e dell'immediato dopoguerra.

Quello che peraltro si fa, cercando di premere vivamente e fortemente sui prezzi, è anche conforme alle vedute, per dir così, teoriche dell'economia. Noi ricordiamo, onorevoli camerati, quello che diceva, nei riguardi di crisi somiglianti a quella odierna, il nostro insigne maestro e camerata, Maffeo Pantaleoni; il quale ammetteva che, in circostanze come queste, occorre spingere il periodo del ribasso per ridurre la durata della malattia, e per consentire una maggiore facilità di ripresa dell'economia nazionale.

Dobbiamo adesso parlare di un problema pratico discretamente interessante, cioè a dire dei caratteri e degli aspetti di questa battaglia dei prezzi.

Anzitutto dobbiamo domandarci che cosa è a dirsi della politica di Governo circa il numero degli esercizi commerciali.

Una settimana fa, in una delle riunioni di corridoio che seguono alle sedute pubbliche che si tengono in quest'Aula, riunioni che si possono considerare come il Dopolavoro della Camera dei deputati (*si ride*), Sua Eccellenza il Sottosegretario agli interni, onorevole Arpinati, poneva, con molto acume e con grande spirito di penetrazione, un problema, vorrei dire un dilemma: occorrerà che il Governo, continuando a servirsi di un tale decreto, neghi autorizzazione per nuove aperture di esercizi commerciali o bisognerà, viceversa, accordare concessioni per fare operare fra vecchi e nuovi commercianti una più vasta e proficua selezione?

È un problema che presenta certamente grande interesse. Certo una risposta precisa ed immediata non si può dare: bisogna, qui, servirsi del classico « *distinguo* » perchè, se al giorno d'oggi noi pensassimo d'introdurre, nelle operazioni di scambio, dei commercianti o peggio, dei pseudo commercianti, animati solo dal desiderio di partecipare più o meno largamente alla divisione del reddito nazionale, senza rischio e senza una funzione utile, il loro intervento sarebbe pernicioso; ma se viceversa, al giorno d'oggi, potessero entrare in giuoco dei commercianti attivi, preparati,

agguerriti, che volessero correre un certo rischio e che intendessero esercitare una vera opera di concorrenza, indubbiamente questo intervento sarebbe opportuno.

Senonchè, onorevoli camerati, questo problema dei commercianti e del numero degli esercizi commerciali, va esaminato con riferimento sopra tutto a quella che è la parte che il commercio fa nella distribuzione del reddito nazionale, perchè diversa cosa è, ad esempio, che ci siano in Italia 300 mila commercianti, e diversa cosa è che ce ne siano 400 mila. Perchè, se si suppone, ad esempio, che sia equo attribuire a ciascuno di questi commercianti un reddito, di 10 mila lire annue, abbiamo nel primo caso una incisione di 3 miliardi del commercio sulla distribuzione del reddito, nel secondo di 4 miliardi di lire; ed è ovvio, quindi, che questo aumento di 100 mila commercianti si traduce in una perdita secca di un miliardo di lire a danno dei consumatori.

Quindi il problema del numero dei commercianti va esaminato anche con riferimento a questo problema concreto di quantità.

Io non vi saprei dire se il numero dei commercianti sia oggi eccessivo. Sta di fatto che, secondo il censimento del 1911, si avevano in Italia 32.1 censiti per ogni mille con professione commerciale e che nel censimento del 1921 questa proporzione era salita a 35.3. Un certo aumento si sarebbe dunque avuto. Se noi esaminiamo questo aumento in relazione a questo problema del giusto guadagno, noi cominciamo a stabilire quale è già questo margine di extra-incisione, che il commercio esercita sugli scambi.

Del resto, questa espressione: « il giusto guadagno dei commercianti » è una espressione priva di contenuto economico, perchè in realtà noi possiamo domandarci: dobbiamo noi poveri consumatori intendere questo giusto guadagno dei commercianti in guisa che si debba a nostre spese mantenere a tutti, anche ai più modesti bottegai, quella automobile, che non riescono a possedere col loro reddito i magistrati o i professori universitari?

È questo il problema di giustizia che si pone, onorevoli camerati.

D'altronde si domanda anche: eliminati dal gioco, dalla loro specifica funzione taluni commercianti, cosa faranno? E questo è un altro problema interessante; e io dico che, se essi sono discacciati dallo scambio, bisognerebbe che si mettessero a lavorare nella produzione, visto che lo scambio non ha bisogno di questo numero di persone, di questi inter-

mediari, e soprattutto si mettersero a lavorare in quelle produzioni che danno luogo ad esportazione, in guisa da contribuire al miglioramento della nostra bilancia commerciale.

Onorevoli camerati, sono arrivato alla parte più pratica e forse per questo più interessante del mio discorso, cioè a dire all'esame pratico del problema del ribasso.

In tre modi si può controllare e accelerare la discesa dei prezzi al minuto.

Primo: facendo un raffronto fra i prezzi che le stesse merci avevano prima della guerra e i prezzi che le stesse merci hanno all'attualità, facendosi guidare in questo esame dalla bussola costituita dal rapporto di uno a quattro.

Un secondo criterio è quello che consiste nel raffronto, nella comparazione fra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al minuto. Questo metodo è quello che riguarda la così detta vischiosità dei prezzi al minuto.

Il terzo criterio, infine, si può riferire al calcolo sommario che può esser fatto, con riferimento a ciascuna merce, degli elementi di maggiorazione che intervengono a cominciare dal punto di partenza, costituito dal costo di origine, per arrivare al punto finale, costituito dall'effettivo prezzo di vendita al minuto.

Vi dirò subito che questo terzo criterio praticamente è quasi inapplicabile, perchè in sostanza esso richiede l'intervento di taluni elementi di difficile valutazione e determinazione, come è a dirsi dell'elemento soggettivo del rischio. Ma, certo, questo criterio può servire, se non proprio per tutte le merci, almeno per talune.

Io vi farò un esempio molto pratico e molto semplice. Al giorno d'oggi un mandarino costa sull'albero dieci centesimi. Aggiungete dieci altri centesimi per le spese di lavorazione e di incassamento: sono venti; aggiungete dieci altri centesimi per il guadagno del compratore, sono trenta; dieci centesimi per il trasporto ferroviario fino a Roma, sono quaranta; aggiungete dieci centesimi per il guadagno del rivenditore grossista in sede, sono cinquanta; dieci altri per il guadagno del minuto, sono sessanta.... (*Commenti*).

Voce. È un mandarino che viene da Pechino.... (*Si ride*).

ZINGALI. Sono calcoli fatti con evidente generosità, per aggravare il contrasto tra quello che è il prezzo risultante da queste operazioni e quello che invece è l'effettivo prezzo di vendita sul mercato; perchè, se andate in un ristorante, pagate un mandarino lire 1.50; ora questa spesa non si capisce,

quando nella migliore delle ipotesi lo stesso mandarino non dovrebbe essere pagato più di cinquanta e sessanta centesimi. (*Commenti*).

BAISTROCCHI. Il controllo si fa la mattina, facendo la spesa!

ZINGALI. D'altronde, questo esempio richiama il caso veramente singolare delle trattorie, e, starei per dire, delle trattorie romane, in relazione alle quali possiamo anche parlare per esperienza personale. Io dico che dal giorno in cui è stata ordinata ed ingaggiata la battaglia dei prezzi, le trattorie non hanno diminuito i prezzi di cinque centesimi. (*Approvazioni — Commenti*).

Ed è ovvio, che questo si traduca in un duplice danno ed in un duplice margine di guadagno. Perchè se è vero che i negozi di minuta vendita, sotto la spinta della campagna per i ribassi e del controllo delle autorità governative, ribassano i prezzi, è altresì vero che i ristoranti guadagnano per quello che guadagnavano prima e per il nuovo guadagno inerente alle nuove diminuzioni da essi non applicate. (*Commenti*).

Veniamo agli altri due metodi di controllo, che sono più efficaci perchè si poggiano su basi quantitative più sicure e precise. Cominciamo dal primo, cioè a dire dal confronto tra i numeri indici dei prezzi al minuto, relativi alle medesime merci con base 1913, vale a dire uguale a cento, ed i numeri indici del giorno d'oggi. Per giorno d'oggi, intendo il mese di ottobre 1930, che è l'ultimo per il quale si posseggano dati ufficiali.

Voci. Allora non c'era il ribasso!

ZINGALI. Mi è stato obiettato: « Non c'era il ribasso ». Ed è proprio fortuna che non ci sia stato il ribasso per l'ottobre 1930, perchè bisogna appunto riferirsi all'ultimo mese in cui non c'era il ribasso, a quello cui succedette la battaglia per i prezzi: dobbiamo fare un raffronto tra i prezzi di ante guerra ed i prezzi nel momento in cui la battaglia al ribasso veniva ordinata ed ingaggiata. Orbene, onorevoli camerati, il Bollettino di statistica pubblica dei dati ufficiali relativi agli indici che riguardano la media dei prezzi al minuto di 84 città italiane.

È alla testa di questa lista il caffè tostato, che ha un indice di 851, un prezzo di vendita che è più di otto volte il prezzo di vendita dell'anteguerra; segue il carbone vegetale a 773, la carne bovina a 665, le uova a 640.

Come vedete, un distacco molto sensibile rispetto alla cifra media di 400, che costituisce la bussola di orientamento nell'esame di questi prezzi.

Il formaggio è a 636, il salame a 600, la carne suina fresca a 548, i fagioli freschi a 516, lo zucchero a 480, la pasta a 472, il burro naturale a 465, le patate a 457, il pane di frumento (ecco la voce più cospicua e più interessante) a 453, la farina di granturco a 447, il latte a 432, il lardo a 430. Solo tre dei venti generi considerati presentano un numero indice inferiore a 400, cioè al rapporto di uno a quattro: lo strutto a 385, il baccalà secco a 372 ed infine l'olio di oliva a 339.

Onorevoli camerati, desidero soffermarmi un solo minuto sopra le due derrate principali della nostra dieta: il pane e la carne. Il numero indice dei prezzi al minuto del pane di frumento saliva a 453 nell'ottobre del 1930; orbene, v'è un elemento di controllo molto preciso relativo all'artificiosità di questo prezzo: prima della guerra, un quintale di grano costava 27 lire, un quintale di pane 40 lire. Fra pane e grano c'era quindi un rapporto di 100 a 148. Oggi, secondo i listini ufficiali al 31 ottobre 1930 (sempre prima della campagna), un quintale di grano per panificazione costava 111 lire, un quintale di pane 185 (con la media di 1.85 per chilogramma di pane): rapporto fra i due prezzi, 166.

Evidentemente, anche per questo periodo sarebbe dovuto risultare di 100 a 148. La differenza costituisce il margine, dirò così, di vischiosità. Ora è curiosissima la profonda armonia delle cifre, perchè 1,66 sta nello stesso rapporto di 1,48 così come 453 sta nello stesso rapporto di 400.

Il secondo rilievo riguarda la carne bovina. Abbiamo visto come il numero indice del prezzo della carne bovina sia 665; un prezzo al minuto quindi quasi corrispondente a sette volte il prezzo anteguerra.

Io sono in questi giorni attento lettore dei giornali, soprattutto degli articoli che si occupano di questo problema e devo dichiarare la mia stima ed ammirazione per gli articoli molto brillanti che pubblica su questo problema il direttore del *Giornale d'Italia*. Ma vedo riportato in un suo articolo di tre giorni fa uno specchietto con certi prezzi i quali, onorevoli camerati, possono anche creare la fallace impressione che sulla carne non vi sia nulla da fare. Questo specchietto dice: Prezzo corrente, lire 380; prezzo anteguerra lire 200; prezzo in rapporto alla lira (quello cioè che dovrebbe risultare se non ci fosse quel margine di differenza che c'è tra la potenza di acquisto della lira anteguerra e quella attuale) lire 800; differenza in meno 420, come se la carne si pagasse molto meno di quanto si dovrebbe!

Onorevoli camerati! Le cifre ufficiali sono quelle che ho ricordato. La carne ha un numero indice di 665, ed è facile individuare l'equivoco di colui che ha fornito i dati al direttore del *Giornale d'Italia*: mentre il 380 si riferisce ai prezzi all'ingrosso, per quintale di peso vivo, quello delle lire 200 del prezzo anteguerra non si riferisce ai prezzi all'ingrosso, ma non si riferisce neanche ai prezzi al minuto, perchè con riferimento al 1914, i prezzi al minuto della carne hanno una media di 150 a 160, cioè da lire 1.50 a 1,60 per kg. di carne.

Ora questo risultato porta tale differenza nelle cifre, da creare quest'equivoco. Basti dire che nel primo anno di guerra le requisizioni militari, che hanno condotto via molti bovini dalle stalle, hanno dato luogo al prezzo medio di lire 118,15, per quintale di peso vivo; qui invece, si indica addirittura il prezzo di lire 200 con riferimento al periodo prebellico. Dico questo appunto perchè per generi che hanno grande importanza non si crei la dolorosa impressione che non vi sia nulla da fare e nulla da ridurre.

Per concludere su questo primo criterio di controllo, dirò che serve a questo: che il Governo che conduce e dirige questa battaglia possa stabilire, attraverso i numeri indici per i prezzi al minuto, dove vi sia d'intervenire di più, e dove di meno.

Veniamo al criterio più concludente e più importante, specialmente dal punto di vista teorico, cioè il raffronto fra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al minuto. Un'analisi comparativa dei medesimi prezzi non si può fare probabilmente che con riferimento solo alle derrate alimentari. Perchè in Italia numeri indici dei prezzi al minuto che non riguardano le derrate alimentari non ve ne sono; o almeno, non ve ne sono di attendibili, e io mi riferisco ai numeri indici dei prezzi al minuto di carattere ufficiale.

Io pongo a raffronto, onorevoli camerati, la serie di numeri indici dei prezzi all'ingrosso per 46 derrate alimentari calcolati dal professor Bachi, cioè della fonte più accreditata, con quella dei prezzi delle derrate alimentari al minuto, calcolati su 84 città.

Prendo il 1913 e faccio uguale a 100 il livello dei prezzi all'ingrosso per le derrate alimentari, e ugualmente a 100 quello dei prezzi al minuto. Esaminiamo soltanto le variazioni che riguardano gli ultimi quattro anni.

Nel 1926 il numero indice generale dei prezzi all'ingrosso delle derrate alimentari è di 612,2, quello dei prezzi al minuto di 645,

dunque una differenza di 32,8 fra le due serie dei numeri indici, all'ingrosso e al minuto. Nel 1927 siamo sempre sulle 32,5 di differenza: i prezzi all'ingrosso discendono a 507,5, quelli al minuto a 540.

Nel 1928 la differenza diminuisce ancora sensibilmente; due anni fa questo problema della vischiosità si può dire che non esistesse.

I numeri indici dei prezzi all'ingrosso discesero a 493,4; quelli dei prezzi al minuto a 516. La differenza fra le due serie di numeri indici si riduce solo a 22,6.

Ma cominciamo a vedere quello che si verifica sei mesi dopo. Nel luglio 1929 i numeri indici dei prezzi all'ingrosso continuano a calare a 461,9; ma quelli dei prezzi al minuto hanno un aumento veramente ingiustificato e sorprendente: 558. Comincia la differenza di 96 punti fra le due serie di numeri indici. Nel dicembre del 1929 i numeri indici dei prezzi all'ingrosso ribassano ancora a 419 e quelli dei prezzi al minuto si mantengono a 548.

Si delinea allora questo fenomeno, la vischiosità si aggrava, e siamo così alla differenza di ben 120,2 punti fra le due serie di numeri indici, differenza la quale è di 129 il 30 gennaio di quest'anno e oscilla intorno ai 128, 119 punti ecc., nei mesi successivi, per arrivare, onorevoli camerati, al suo massimo fin qui verificatosi giusto nel mese di ottobre 1930, in cui i numeri indici dei prezzi all'ingrosso di derrate alimentari salgono a 380,1 e i numeri indici dei prezzi al minuto di derrate alimentari salgono a 513, con una differenza di 132, 9 punti fra le due serie di numeri indici.

Questa è la eloquenza e, starei per dire, la gravità delle cifre, la quale giustifica, nella maniera più evidente, più logica, più plausibile la battaglia per il ribasso dei prezzi.

Perchè, se una conclusione si può trarre dall'esame di queste cifre, essa è la seguente. I numeri indici dei prezzi all'ingrosso si sono ormai adeguati al momento economico, perchè attingono un livello di 380, cioè a dire livello intermedio fra 3,67 che è il ragguaglio per la potenza di acquisto della lira e 4 che è il ragguaglio che tiene conto della diminuzione del potere di acquisto dell'oro; mentre i numeri indici dei prezzi al minuto camminano o camminavano, prima di essere svegliati, allegramente e pigramente acquistando la differenza di 133 punti, che non può trovare alcuna spiegazione plausibile o che può essere comunque, qualunque sia il ragionamento più o meno artificioso e cavilloso, spiegato solo per una piccola parte.

Quindi, questa battaglia dei prezzi ha una profonda ragione logica, politica ed economica; ma io vorrei poter dire che sia consigliabile che l'ufficio dei prezzi del pane e della pasta, istituito presso il Ministero delle corporazioni, allarghi il suo controllo e imprenda a controllare altri generi, perchè in realtà questo deve aver luogo non come applicazione nuova del vecchio criterio interventista dello Stato, ma per una migliore e maggiore coordinazione delle molte iniziative locali.

Onorevoli camerati, mi occuperò adesso dell'ultimo punto saliente del mio discorso, per dimostrarvi o per tentare di dimostrarvi, che il ribasso fin qui verificatosi ha compensato buona parte della diminuzione degli stipendi e che un ulteriore ribasso potrà portare addirittura una eccedenza di vantaggio.

Partiamo da una considerazione di carattere preliminare, che è un po' metodologica e un po' anche pratica. Non è a dire che ci si debba attendere, proprio perchè è stata stabilita una riduzione percentuale del 12 per cento sugli stipendi, una analoga riduzione del 12 per cento in tutti i prezzi di tutte le derrate e, anche se si vuole dei servizi; perchè bisogna esaminare questo problema del ribasso, dal suo risultato ultimo in ordine alla potenza di acquisto dei salari e stipendi, con un criterio ponderato.

Perchè, se ad esempio, il pane ribassa in una misura superiore al 12 per cento, poichè il pane rappresenta il titolo di maggiore spesa nei bilanci di famiglia, è ovvio che questo leggero aumento proporzionale nel ribasso del pane compensi largamente una mancanza di diminuzione nel prezzo di altri generi meno necessari. (*Commenti*).

Facciamo un esempio. Prendiamo il bilancio di famiglia, proprio della famiglia dell'impiegato, come fu pubblicato nel bollettino mensile di statistica nel comune di Roma del gennaio 1923. La famiglia considerata è composta di due adulti e di tre ragazzi. Orbene, secondo questo bilancio settimanale, a tale famiglia venivano assegnati 10 chilogrammi e mezzo di pane e due chilogrammi e mezzo di pasta. Trascuro altri generi.

Poichè il pane sviluppa 2706 calorie per chilogramma e la pasta sviluppa 3561 calorie per chilogramma, noi abbiamo che settimanalmente nella dieta alimentare di quella famiglia, pane e pasta davano un valore calorico di 37315 calorie. Orbene, il valore calorico espresso in questa cifra costituisce più della metà di tutto il valore calorico

di tutto il bilancio alimentare di quella famiglia (*Commenti*).

Quindi se ammettiamo, che i ribassi medi sul pane e sulla pasta portino fra breve ad una riduzione del 15 per cento nei relativi prezzi — a Roma ci siamo già se è vero quello che ho letto su un giornale di oggi, che il prezzo al 1° luglio era di 2.35 e oggi e di lire 2 — vediamo che basta questa misura di aumento in questi due generi per compensare una riduzione che sia soltanto del 9 per cento in tutti gli altri generi alimentari che compongono la dieta (*Commenti*).

Cade molto opportuno ricordare qui una affermazione molto simpatica e molto aderente a questo mio ordine di idee, scritta in un articolo del 15 novembre passato da Arnaldo Mussolini. Egli diceva così:

« Il costo della vita deve abbassarsi e non « su una voce sbilenca, come può essere quella « dei ceci, delle fave o quella degli utensili « di ferro smaltato, ma sui generi di prima, « evidenti, assoluta necessità; quelli aderenti « e necessari alle belle famiglie italiane, e che « si possono esemplificare nel pane, nel bicchiere di vino, nella pasta, nel condimento, « carne, vestiario, verdura e frutta ».

Non basta, onorevoli camerati. Bisogna tener conto, se è vero, come è vero, che i ribassi sono non solo più sensibili, ma anche più controllabili nei generi alimentari, che il bilancio alimentare costituisce la parte preponderante di spesa di una famiglia.

Basta riferirsi al bilancio di quella famiglia tipica romana. Essa spendeva, secondo l'impostazione fatta dal comune di Roma, settimanalmente nel periodo base del 1° semestre 1914 lire 35.48 per gli alimenti e 94.45 per tutti i capitoli di spesa. Quindi su 100 parti di spesa, la parte alimentare sale a 37.5.

Ora se consideriamo che quasi ad un terzo della spesa totale ammonta il fitto, avremo che, fra alimenti e fitto — nel quale la riduzione generalmente è avvenuta o avverrà — la riduzione si ha per tre quarti della spesa totale della famiglia, che risulta così garantita e coperta. E tutto ciò prescinde dal prevedere e sperare ribassi in altri titoli di spesa, perchè, se, per evidente economia di tempo io mi sono preoccupato della sola parte alimentare della spesa, è ovvio che un'analoga politica di controllo debba essere, con altrettante severità, fatta su gli altri titoli di spesa e soprattutto per il vestiario, i cui prezzi risultano avere la maggiore vischiosità.

Onorevoli camerati, ho finito. Aggiungerò ancora pochissime parole, per riassumere le

molte che ho detto fin qui, allo scopo di manifestare il mio vivo compiacimento per la fermezza e saggezza con le quali il Governo fascista conduce, agli ordini del Duce, la battaglia per il definitivo equilibrio economico, nonché per la serenità e lo spirito di consapevole adattamento e comprensione coi quali la benemerita classe degli impiegati ha accolto questo provvedimento, il quale costituisce indubbiamente una grande pietra miliare sulla via della ricostruzione economica del paese. (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Lusignoli. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Onorevoli camerati! Effettivamente prima di salire a questa tribuna sono stato assalito dal tarlo del dubbio, anche nei minuti immediatamente precedenti, quando il camerata Zingali parlava citando cifre su cifre: perchè le cifre che egli ha portato in quest'aula hanno formato nella mia mente, una ridda tale, per cui la matematica effettivamente mi appare una opinione!

Tra i precedenti e le cifre che non corrispondono al rapporto da uno a quattro e la conclusione del camerata Zingali non vedo effettivamente un nesso positivo, o per lo meno immediato.

Di immediato c'è questo: i dipendenti da enti pubblici e in generale la classe lavoratrice italiana, hanno adeguato con rapporti talvolta inferiori a quello da uno a quattro i loro emolumenti.

Bisogna che tutte le altre categorie di cittadini facciano altrettanto!

Il dubbio però mi aveva assalito anche prima quando ho letto la breve, viva, precisa relazione del camerata Geremicca che, a nome della Giunta del bilancio, ha riferito su questo argomento.

Il camerata Geremicca, a mio avviso, ha impostato il problema nella sua giusta luce, nel suo quadro vero.

La legge che siamo chiamati a discutere oggi supera evidentemente i limiti della sua lettera e delle sue disposizioni. Sarebbe assurdo che noi ci ponessimo qui a discutere del modo come essa è congegnata, il perchè si diminuisce in un determinato modo agli uni e in altro modo ad altri. La legge va considerata non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza.

E allora sbaglieremmo — io penso — se ci ponessimo a discutere degli interessi dei singoli, che da questa legge vengono colpiti.

Sarebbe d'altronde assurdo se chi vi parla in questo momento, da questa tribuna, data anche la qualità, che conserva fino a questo

momento, di rappresentante degli impiegati pubblici, inquadrati nello Stato corporativo fascista, dicesse per questa legge una parola di osanna! Il sacrificio, tanto più se cosciente, tanto meno forse è gioioso. Posso dire però, con sicura coscienza, che è stato accolto dagli impiegati pubblici in Italia con assoluta serenità e con un'assoluta comprensione.

I colpiti da questa legge pensano sopra tutto, ed hanno motivo di bene sperare, che il sacrificio stesso non sia per esser lungo, in quanto non essi soli abbiano a risentire il provvedimento.

La battaglia sui prezzi è ingaggiata! La mano del Duce, visibilmente, guida la lotta: le resistenze vi sono; ma saranno certamente vinte.

Già in tutta Italia — ce lo ha detto con molte cifre, forse anche troppe cifre, il camerata Zingali — già in tutta Italia molti generi di prima necessità sono effettivamente ribassati.

Io vorrei che non soltanto i pubblici impiegati, ma tutti i cittadini italiani leggessero la campagna che un nostro camerata fascista, Roberto Forges Davanzati, conduce in questi giorni su un giornale della capitale. Forges Davanzati richiama a un tenore ridotto di vita, che forse si è dimenticato, per la guerra e nel dopoguerra, da molti italiani; richiama ad una particolare virtù, che vorrei chiamar casereccia, specialmente le donne italiane che, in buona parte, hanno dimenticato non soltanto il controllo della spesa, ma di andare a fare la spesa, di andare a risicare anche quei pochi centesimini per avere alla fine del mese la soddisfazione di dire, al marito che lavora e guadagna: « ho risparmiato qualche lira sul tuo sudato lavoro »!

I generi, in ogni modo, vanno pian piano diminuendo di prezzo: il pane diminuisce, il latte diminuisce, gli affitti ribassano, in linea generale, del 10 per cento. Voglio citare, giacchè è recentissima, una sentenza emessa da un pretore di Roma in data di oggi, con cui è stato condannato il proprietario che si era rifiutato di ribassare del 10 per cento il fitto dei propri stabili.

Perchè se le organizzazioni sindacali valgono, debbono valere anche in questo; se le organizzazioni sindacali deliberano una determinata riduzione od un determinato ribasso, io penso che la legge fascista debba poter colpire chi non si attiene ai deliberati delle organizzazioni sindacali.

Ritengo che l'adeguamento a quota 90 sarà ottenuto malgrado la larvata opposizione di isolati o di qualche settore della produzione nazionale. E allora, effettivamente anche i pubblici impiegati, che necessariamente debbono essere i veliti di questa battaglia, oggi hanno fiducia. Hanno fiducia anche, camerata Geremicca, i dipendenti dagli enti locali che tu citi nella tua relazione con un inciso breve e significativo; i dipendenti dagli enti locali che dal provvedimento, di cui oggi trattiamo, vedono aumentata la loro sperequazione cogli statali, i segretari comunali che sono stati statizzati nella forma e non nella sostanza, tutti coloro che nelle provincie, nelle Opere pie, nei comuni attendono una auspicata sistemazione che le succedenti Commissioni fino ad oggi non hanno dato.

Io oso sperare che il provvedimento attuale possa determinare, per la necessità che lo impone e coi disagi che crea, possa determinare il Governo a sollecitare la soluzione della riforma dei servizi burocratici in genere, l'assestamento degli enti autarchici in ispecie.

Attendiamo quindi da questa legge, oltre agli altri vantaggi, anche questo bene particolare. E io, concludendo con te, camerata Geremicca, mi associo alla tua invocazione, che è anche una certezza: Dio proteggerà l'Italia e Chi la conduce! (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mezzetti. Ne ha facoltà.

MEZZETTI. Onorevoli camerati. Il provvedimento che è oggi portato all'approvazione della Camera, ha, così com'è illustrato dalla relazione ministeriale, tutto l'aspetto di un semplice provvedimento finanziario, escogitato per raggiungere il pareggio del bilancio, il cui deficit, nei primi quattro mesi della gestione in corso, risulta accertato e denunziato in 729 milioni.

Potrebbe, a prima vista, sembrare inutile, fare oggetto di un anche modesto esame, il relativo decreto che viene proposto al nostro voto per la conversione in legge, specialmente se si tiene conto della ferma e lodevole decisione del Governo di evitare qualsiasi nuovo aggravio tributario.

Se non che, tutti noi sappiamo invece, che dopo il discorso di Pesaro, che fissò l'inizio di una vera e propria battaglia per la rivalutazione della lira, oggi soltanto, dopo circa tre anni, come logica conseguenza, si è determinata la necessità di affrontare e risolvere definitivamente, con azione decisa e precisa, il fondamentale problema; infatti

col provvedimento attuale soltanto, si è spezzato il cerchio di ferro dell'inflazionismo, esiziale e dannoso in ogni campo, per il definitivo e celere adeguamento della vita economica del Paese a quota 90.

Anche in questa occasione, con atto di energia e di coraggio, più unico che raro in uomini di Governo, il Duce ha lanciato il segnale che è stato accolto da tutti, come un ordine che chiama il popolo italiano ad un consapevole e necessario sacrificio.

E il popolo ha sentita e capita la necessità e — se vogliamo — l'importanza e la bellezza del gesto, e con disciplina, in perfetta dedizione, ha subito, obbedito.

Tutte le categorie hanno accettato di portare il loro contributo; prima la classe degli impiegati statali, degli Enti pubblici, parastatali e sindacali, quella burocrazia cioè, contro la quale c'è sempre qualche cosa da dire e che è indispensabile alla vita dello Stato, come elemento di prima ed indispensabile necessità.

Poi sono venute le grandi masse, inquadrate nelle Confederazioni dei lavoratori: dagli artisti e professionisti agli impiegati, agli operai. È un mirabile esempio che dimostra, come il Fascismo abbia già permeata di sé, della sua concezione unitaria collaborazionista, anche gli strati più profondi del popolo italiano, e come il Fascismo abbia già «riorganizzata la Nazione» le cui forze, sconvolte e rimescolate dalla guerra e dal bolscevismo del dopo-guerra, fecero per un momento, temere delle sorti stesse della Patria.

Ma non per dire questo soltanto, onorevoli camerati, ho preso la parola.

Quando un tempo, nello svolgersi caotico e disordinato della vita del Paese, lo Stato ebbe una sua finanza e la Nazione una sua economia, questi due elementi fondamentali in ogni società politica, non sempre si completavano e si conciliavano, ma spesso inconsapevolmente, marciavano per vie diverse e con finalità talvolta perfino contrastanti ed opposte.

Il Regime ha soppresso il dualismo tra questi fattori di una medesima forza unitaria nazionale, e li ha costretti a collaborare, ad integrarsi, a vivere ed operare in stretto contatto.

Finanza pubblica ed economica dei cittadini, debbono avere ed hanno ormai, per merito del Fascismo, unità d'indirizzo e di fini. Anche nel campo economico e finanziario si afferma la collaborazione fascista tra gli agenti della produzione, e tra questi e lo

Stato, ai fini supremi teologici, come direbbe il filosofo, dello Stato fascista.

E mentre anche nel campo economico e finanziario, i così detti immortali principi più o meno scientifici liberali e liberistici, si piegano ad una reale nuova concezione delle superiori necessità, sotto la spinta, irresistibile, della volontà dello Stato fascista, si inizia, si determina, si crea e si impone, quand'occorra, il fatto di una incipiente economia corporativa, della quale verranno, se mai, fissati poi, dagli studiosi, i principi e creata la nuova scienza delle finanze e della economia politica.

Per quanto a questo proposito, non sia inopportuno ricordare quello che, iniziando le sue lezioni soleva ripetere Maffeo Pantaleoni ai suoi discepoli: «Avrete sentito dire che in economia ci sono molte teorie; io vi dico invece che in economia non ci sono che due teorie: la teoria di quelli che la sanno e la teoria di quelli che non la sanno».

Onorevoli camerati, non soltanto nei rapporti sindacali e produttivi, ma anche là dove, gli egoismi si manifestano più decisi ed evidenti, la collaborazione è in atto; né i brontolii, le vociferazioni, le riserve mentali degli interessi comunque toccati e della incomprendenza, possono diminuire l'importanza del fatto, perchè nello Stato fascista la collaborazione non è ormai più una teoria, più o meno apprezzabile e discutibile, ma è un atto sovrano del potere esecutivo che assume fra i suoi compiti anche quello di far collaborare i cittadini.

Consentitemi, onorevoli camerati, a questo punto, un fugace riferimento all'economia di altri paesi, in quest'ultimo biennio. Si tratta di fatti e constatazioni di cui tutti sono a conoscenza, ma che comunque è bene ricordare da questa tribuna.

Mentre altre nazioni, ben più ricche della nostra si dibattono in angustie economiche, senza trovare una via di uscita, ed i vecchi e vieti giochi del parlamentarismo dei partiti politici fanno a gara per contendersi il potere, in Italia si lavora e si produce con disciplina compatta, senza dispersione di forze e senza inutili polemiche.

Oggi, con indispensabili provvedimenti presi nei riguardi degli stipendi degli statali e ai quali si vedono uniti quelli dei lavoratori e per tutte le altre categorie, oltre ad avere saldamente collaudato il regime corporativo, possiamo essere sicuri che ciò segna anche il superamento di questo momentaneo e delicato periodo della vita economica della Nazione, la quale — noi siamo

convinti — si avvia verso un avvenire di prosperità, che vuole significare di prosperità e di benessere per tutti i cittadini.

La relazione sintetica del camerata Gericca, tratta l'argomento con un « certo accorato ottimismo », con parole veramente nobili che tradiscono nel relatore, la gioia e la commozione che suscita in tutti, la silenziosa disciplina di questo nostro grande popolo, composto in gran parte di umili lavoratori, che incerti del loro domani, affermano a fatti, piena e assoluta la loro fiducia, nell'opera infallibile del Duce; il quale saprà, come sempre, costringere uomini e cose, a destinare i vantaggi di questo temporaneo sacrificio individuale e collettivo, unicamente al benessere generale, contro ogni eventuale, larvata o palese opera di speculazione, degli egoismi particolari o di categoria, che purtroppo affiorano sempre, nella buona e nella avversa fortuna.

Non è il caso di valutare qui, la misura del sacrificio che viene, in proporzioni necessariamente diverse, ad incidere sugli individui o sulle categorie; spetta alle organizzazioni e agli Enti responsabili delle varie attività produttive, il farlo, con spirito e volontà fascista, sì da dare quel senso di giustizia distributiva, che è elemento non trascurabile, perchè un Regime sia veramente amato, come è, e merita di essere amato il Regime fascista.

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche del Regio decreto 20 novembre, che viene ora convertito in legge, mi limito a rilevare quella contenuta dall'articolo 2, per richiamare su di essa l'attenzione dei dirigenti delle aziende tutte e specialmente di quelle impiegate ed in modo più particolare, ancora dei dirigenti degli Istituti bancari, perchè tengano conto di una tale equa, umana e saggia disposizione, come criterio equilibratore, e come concetto limite, fondamentale di applicazione.

Non dovrà ugualmente dimenticarsi, nella pratica applicazione, di salvaguardare quelli che sono i diritti maturati, ed acquisiti, agli effetti della previdenza degli impiegati, materia assai delicata, specialmente nel campo bancario, dove le forme previdenziali sono oggi molte e molto complesse.

Prima di concludere consentitemi di rivendicare alla categoria dei bancari, che forse ha sopportato dal 1927 ad oggi, le maggiori falcidie dei propri tutt'altro che lauti stipendi, il merito di avere, fino dal discorso di Pesaro indirizzata l'opera della propria organizzazione, nel senso ora fissato dal Duce.

Sono perciò certo che la Confederazione generale bancaria fascista ed i banchieri tutti, terranno nell'applicazione delle nuove decurtazioni degli stipendi, conto di questa benemerita acquisita dai bancari d'Italia, verso le aziende ove prestano la propria attività e verso la Patria.

Onorevoli camerati. Approvando la conversione in legge di questo decreto, così inteso e con tale spirito applicato, sono convinto che serviremo i reali interessi dell'Italia nostra che vogliamo sempre, in ogni caso, ed a qualunque costo, ordinata all'interno e rispettata all'estero. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli enti parastatali e delle Associazioni sindacali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 748-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di provvidenza per i personali civili e militari dello Stato (664).

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio (750).

Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati. (718)

Provvedimenti per l'impianto di Cantine sociali ed enopoli. (736)

Consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28. (636)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale. (749)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose. (734)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ». (756)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretaria a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401. (732)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi. (675)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930. (694)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli. (698)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali. (745)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. (748)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione

all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato: (664)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	284
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio: (750)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	284
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati: (718)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	283
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli: (736)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	285
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28: (636)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale: (749)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose. (734)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	286
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il recupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S. A. P. R. I. ». (756)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	287
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Bennati — Bette — Biagi — Biancardi — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Erescia — Bruchi — Brunelli — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Carusi — Casalini — Cascella — Ceci — Chiarini — Chierco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — De La Penne — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Ducrot — Dudan. Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Fran-

cesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gianturco — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Iglori — Irianni.

Jannelli — Josa.

Landi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardini — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Magrini — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini.

Oggianu — Olmo — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Piseni Pietro — Polverelli — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Ranieri — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Viale — Viglino — Vinci Zingali.

Sono in congedo:

Bartolini — Bruni.

Chiesa.

Fantucci — Felicioni — Fossa.

Marghinotti — Monastra — Moretti.

Tarabini.

Ungaro.

Sono ammalati:

Berta — Bianchi.

Ceserani.

De Cristofaro — Diaz — Donzelli.

Lualdi.

Maggio Giuseppe — Manganelli — Melchiori.

Verga.

Zugni Tauro.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.

Belluzzo — Borgo.

Cantalupo — Cariolato — Catalani — Chiarelli — Clavenzani.

Del Bufalo — Durini.

Giardina — Gnocchi.

Imberti.

Raffaelli.

Santini.

Tredici — Tumedei.

Valery.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modificazioni al testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401: (732)

Presenti e votanti 286

Maggioranza 144

Voti favorevoli 285

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi: (675)

Presenti e votanti 286

Maggioranza 144

Voti favorevoli 284

Voti contrari 2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1930

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1º dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930. (694)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	285
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli. (698)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	285
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali. (745)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	284
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. (748).

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	285
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Bar-

baro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Begnotti — Bennati — Bette — Biagi — Biancardi — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Carusi — Casalini — Cascella — Ceci — Chiarini — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Cristini — Crò — Crollalanza.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Francischi — De La Penne — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fusco.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Irianni.

Jannelli — Josa.

Landi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardini — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Magrini — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini.

Oggianu — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea —

Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Ranieri — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Stame — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Viale — Viglino — Vinci. Zingali.

Sono in congedo:

Bartolini — Bruni.
Chiesa.
Fantucci — Felicioni — Fossa.
Marghinotti — Monastra — Moretti.
Tarabini.
Ungaro.

Sono ammalati:

Berta — Bianchi.
Ceserani.
De Cristofaro — Diaz — Donzelli.
Lualdi.
Maggio, Giuseppe — Manganelli — Melchiori.
Verga.
Zugni Tauro.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.
Belluzzo — Borgo.
Cantalupo — Cariolato — Catalani — Chiarelli — Clavenzani.
Del Bufalo — Durini.
Giardina — Gnocchi.
Imberti.
Raffaelli.
Santini.
Tredici — Tumedei.
Valery.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

GUIDI BUFFARINI, *segretario*, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno promuovere una modificazione alla legge sulla tassa scambi, in considerazione della facoltà concessagli dall'articolo 73 della legge stessa di fissare, cioè, per il pagamento della tassa scambio sul bestiame, delle tariffe trimestrali anche a carattere regionale e provinciale, in conformità dei voti espressi dal Consiglio provinciale dell'economia di Napoli e tenuto presente:

1°) che, nella prima applicazione della legge, è stata distribuita agli uffici competenti una tariffa non rispondente all'effettivo costo del bestiame nella provincia di Napoli e al peso dei tipi ivi consumati;

2°) che le rilevazioni dei prezzi settimanali del bestiame vengono eseguite a Napoli attraverso un organo controllato ed ufficiale, quale la Borsa merci;

3°) che di tali dati si è sempre avvalsa la finanza fino ad oggi, riuscendo così a realizzare dei criteri giusti ed equi per la provincia suddetta.

« La modificazione invocata consentirebbe per tutti i centri ove siano mercati ufficialmente organizzati, che la riscossione della tassa avvenga in base ai prezzi accertati dai competenti organi del mercato stesso e resi pubblici attraverso i listini.

« In linea subordinata voglia l'onorevole ministro disporre almeno che la Direzione generale delle tasse compili, come consentito dall'articolo 73, delle tariffe a carattere strettamente provinciale, sulle basi delle medie comunicate dai Consigli provinciali dell'economia, specialmente in considerazione dello sviluppo zootecnico dell'Italia meridionale, che ha bisogno di avere il maggiore e più attento incoraggiamento del Governo, ai fini di quell'incremento, che potrà permettere alle regioni meridionali in genere e alla provincia di Napoli in ispecie un maggiore consumo di carne. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà trasmessa al ministro competente.

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

2 — *Esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere:*

contro il deputato Borriello, imputato del reato di cui all'articolo 857, n. 3 del Codice di Commercio.

3 — Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera (Doc. IV, n. 3).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

4 — Nuove norme sulla censura teatrale. (700)

5 — Modificazione dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. (717)

6 — Obbligatorietà della istruzione pre-militare. (737)

7 — Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (738)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali. (739)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. (751)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici. (753)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale. (754)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri. (755)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1015, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. (680)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo alla esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 — Parigi, aprile 1930). (622)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo alla approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli atti aggiuntivi stipulati alla stessa data. (637)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche. (580-B)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930, tra lo Stato e Gabriele D'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ». (757)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI
